ANALISI DELLA LEGGE ORGANICA DEI NUOVI TRIBUNALI TOSCANI PUBBLICATA COL R. MOTUPROPRIO DE' 2...

Toscana

ANALISI

DELLA LEGGE ORGANICA

DEI

NUOVI TRIBUNALI TOSCANI

PUBBLICATA

COL R. MOTUPROPRIO DE' 2. AGOSTO 1838.





FIRENZE
NELLA STAMPERIA GRANDUCALE
1838.



73

97

ANALISI

RAGIONATA PER ORDINE DI MATERIA

DELLA LEGGE ORGANICA

DEI NUOVI TRIBUNALI TOSCANI

PUBBLICATA COL R. MOTUPROPRIO DEL 2. AGOSTO 1838.

TITOLO I.

Della Divisione Governativa del Granducato, Ministero di Buon Governo, e Polizia, della sua Classazione, ed attributi.

Il Granducato è diviso agli effetti governativi nel modo indicato nel Prospetto; della qual divisione ne sarà fatto il dettaglio applicandola a ciascuno dei Tribunali contemplati. (*Art.* 1. *della Legge.*)

È stabilito presso ogni Vicario Regio un Cancelliere, e nei Vicariati di prima, e seconda classe vi sarà un Coadjutore. (*Art.* 2.)

I Vicarj, loro Cancellieri, e Coadjutori, e Potestà otterranno quell'annuo trattamento, che gli verrà destinato. (*Art.* 3.)

Il Presidente del Buon Governo, i Governatori, gli Auditori del Governo, i Commissarj Regi, i Vicarj Regi, ed i Commissarj di Polizia stabiliti nelle Città di Firenze, e Livorno conservano gli attributi loro conferiti dalle Leggi veglianti, eccettuato ciò, che colla presente viene derogato, o modificato. (*Art.* 4.)

I Potestà oltre l'obbligo d'invigilare sugli affari di Polizia avranno la facoltà di conoscere immediatamente, e decretare sopra ogni mancanza, a cui possa provvedersi con semplici ingiunzioni, o precetti, o anche con mortificazione del sequestro, o in Casa, o nel Pretorio per uno spazio di tempo, che non ecceda le ore ventiquattro, ed eserciteranno la detta facoltà in tutti quei casi, in cui dal ritardo di un provvedimento possano accadere degli inconvenienti, e danno alle famiglie, ed al buon ordine; ben inteso però, che debbano farne parte al loro Superiore proponendo in caso di bisogno maggiori coercizioni. (*Art.* 5.)

TITOLO II.

Dell'Amministrazione della Giustizia.

L'Amministrazione della Giustizia risiede 1. nella R. Consulta: 2. nella Corte Regia: 3. nei Tribunali Collegiali di Prima Istanza: 4. nei Vicarj Regi, Giudici Civili, e nei Giudici Direttori degli Atti Criminali: 5. nei Potestà. (*Art.* 6.)

Restano all'attivazione di questa Legge soppressi i Magistrati, Tribunali, e Giudici, che hanno amministrata la Giustizia nel Granducato unitamente alle loro Cancellerie. (*Art.* 7.)

TITOLO III.

Della Reale Consulta.

Rimangono alla R. Consulta tutti gli attributi conferiti fino ad ora nelle materie di Giustizia, e di Grazia, e quelli conferiti alla medesima col Motuproprio del dì 11. Settembre 1832. *Questo Motuproprio contiene quanto appresso:*

« SUA ALTEZZA IMPERIALE, E REALE prese in considerazione le Leggi « de' 22. Aprile 1784., e 30. Novembre 1786., e il Motuproprio dei 5. Novem- « bre 1793. è venuta nella determinazione di ordinare, e dichiarare quanto appresso.

« I. Il Presidente del Buon Governo, cui spetta la superiore Direzione di Po- « lizia, e di Buon Governo, oltre le facoltà, che ha comuni con gli altri Ministri « di Polizia per la punizione delle mancanze, e dei fatti che riguardano le compe- « tenze della Potestà Economica, e quelle maggiori che gli appartengono quanto alle « Multe pecuniarie nei casi, e nei termini dei veglianti Regolamenti di Polizia Ge- « nerale, e Locale potrà condannare:

« Alla Carcere fino a due mesi,

« All'Esilio dal Luogo, ed ancora da tutto un Compartimento di Polizia fino « ad un anno,

« Alla Mutazione coatta del domicilio fino ad un anno, esclusi i Vicariati « di Grosseto, e di Castiglione della Pescaja, per restare sotto la vigilanza della « Polizia Locale,

« Alla relegazione nell'Isole dell'Elba, e del Giglio, e nella Provincia In- « feriore di Siena fino a mesi sei,

« Al Servizio Militare nelle Compagnie Correzionali con i metodi, e nelle « forme fin qui praticate,

« Alla Detenzione nella Casa Correzionale fino ad un anno,

« Alla Reclusione nella Casa di Forza di Volterra fino a tre mesi.

« II. I Governatori, i Commissarj, e Vicarj Regi, ed i Commissarj delle Città « di Firenze, e di Livorno continueranno ad esercitare le facoltà ad essi respettiva- « mente attribuite nelli Affari spettanti alla Potestà Economica dentro i limiti, e nelle « forme, e nei modi stabiliti dalle Leggi, ed Ordini attualmente in vigore.

« III. Dalle Risoluzioni del Presidente del Buon Governo, dei Governatori, « e dei Commissarj Regj competerà il ricorso all'I. e R. Consulta, quando per le « une, o le altre respettivamente infliggano;

« La pena della Carcere oltre i giorni quindici,

« L'Esilio, la Mutazione coatta di domicilio, la Detenzione nella Casa Cor- « rezionale per un tempo superiore a mesi due,

« La Relegazione nell'Isole dell'Elba, e del Giglio, e nella Provincia Infe- « riore di Siena,

« La Reclusione nella Casa di Forza di Volterra.

« IV. Il Condannato avrà il termine di cinque giorni contando da quello della « notificazione della Risoluzione Economica, che lo riguarderà, a dedurre il suo ricorso « avanti l'I. e R. Consulta, o direttamente, o per mezzo del Tribunale Locale, e « spirato il detto termine non vi sarà più luogo a reclamo.

« V. Allorchè si tratterà di Risoluzioni soggette al ricorso, come sopra, dovrà « nell'atto della notificazione delle medesime rammentarsi in scritto al Condannato « la facoltà, che gli compete di esperimentare l'enunciato rimedio, qualora si credesse « aggravato, e inoltre il termine che la Legge gli accorda per portare il suo reclamo.

« VI. Il ricorso all'I. e R. Consulta nei casi che sopra dalle Risoluzioni del « Presidente del Buon Governo, dei Governatori, e dei Commissarj Regj ne sospen- « derà l'esecuzione sino all'esito del medesimo.

« Peraltro nella pendenza del ricorso non resterà impedito al Presidente del « Buon Governo, ai Governatori, e ai Commissarj Regj respettivi di adottare indi- « pendentemente dai termini della condanna, quelle misure preservative, che spe- « ciali circostanze potessero esigere.

« VII. L'I. e R. Consulta avrà la facoltà di rigettare il ricorso, e di riformare « la Risoluzione, e anche di revocarla intieramente.

« E se dall'esame verrà a resultare un titolo di delitto di competenza della « Potestà Ordinaria, dovrà ad istanza della parte interessata rimettere l'affare al Tri- « bunale Criminale, cui potrà appartenere, quando gravi circostanze non richiedes- « sero diversamente.

« VIII. La I. e R. Consulta risolverà in questi Affari a pluralità di suffragj col « Voto del Presidente, e di due Auditori.

« IX. Per i ricorsi dalle altre Risoluzioni dei Ministri di Polizia, e di Buon « Governo, che porteranno Condanne inferiori a quelle, dalle quali è dato ricorrere « come sopra all'I. e R. Consulta, si starà in ogni parte agli Ordini, e sistemi veglianti.

« X. Non è fatta innovazione ai Regolamenti veglianti rispetto all'ammissione, « e permanenza dei Forestieri nel Gran-Ducato, come pure ad ogni altro Ordine, « a cui non sia derogato colle presenti Disposizioni. *Fine del Motuproprio.*

La medesima si adunerà in Corte di Cassazione, osservate le forme, di che in appresso, per pronunziare sulle sentenze, e decreti proferiti in ultima Istanza, quali non ammettono altro ricorso, che quello per la Cassazione. (*Art.* 8.)

La R. Consulta sarà composta di un Presidente, di un Vice-Presidente, e di cinque Consiglieri Il Presidente abitualmente presederà il dicastero della R. Consulta, ed in caso d'impedimento ne farà le veci il Vice-Presidente. Il Presidente della R.

Consulta ogni anno avanti lo spirare delle Ferie autunnali sottoporrà alla Sovrana approvazione quelli tra i componenti la R. Consulta, che dovranno nel successivo Anno curiale attendere al disbrigo delle incombenze direttive, e consultive proprie della R. Consulta, e quelli che dovranno applicarsi all'incombenze della Corte di Cassazione.

La R. Consulta delibererà ordinariamente col voto di tre Consiglieri e non meno. Il Presidente però sarà in facoltà di richiamare due più del Collegio per prendere parte alla deliberazione, della quale si deve trattare. Il Segretario della R. Consulta assisterà all'adunanze. (*Art.* 9.)

TITOLO IV.

Della Corte Regia di Firenze.

È stabilita in Firenze una Corte Regia con Giurisdizione Civile, e Criminale estesa in tutto il Granducato, e sarà composta di un Presidente, quattro Vice-Presidenti, e sedici Consiglieri divisi in quattro Camere, che due Civili, e due Criminali. (*Art.* 10.)

TITOLO V.

Del Tribunale Collegiale di prima Istanza di Firenze, e suo Territorio.

Questo Tribunale, che avrà Giurisdizione Civile, e Criminale sarà composto di un Presidente, di un Vice-Presidente, e di sette Auditori distribuiti in due Turni Civili, ed uno Criminale. Il Circondario di questo Tribunale si formerà dei tre Commissariati di Polizia di Firenze, che comprendono le sette Potesterie di Prima Classe del Bagno a Ripoli, di Fiesole, di Campi, di Sesto, del Galluzzo, della Lastra a Signa, di S. Casciano, e della Potesteria di Greve di seconda Classe; del R. Commissariato di Volterra, a cui è annessa la Potesteria di terza Classe delle Pomarance; del Vicariato Regio di Prato, a cui sono annesse la Potesteria di Carmignano di seconda Classe, e dell'altra di Mercatale di terza Classe essendo stati riuniti a questa ultima i Popoli del Fossato già addetto alla Potesteria della Sambuca, e di Migliano, ed Usella staccati dalla Potesteria del Montale; del Vicariato di Scarperia, a cui è unito il territorio della Potesteria di Barberino, che rimane soppressa, la Potesteria del Borgo S. Lorenzo di prima Classe unitamente al territorio della Potesteria di Vicchio, che rimane soppressa, il Vicariato di Firenzuola ridotto in Potesteria di prima Classe; del Vicariato del Ponte a Sieve di seconda Classe a cui è unita la Potesteria di Dicomano di terza Classe, restando staccato da questa il Popolo di S. Maria all'Eremo, che viene riunito alla Giurisdizione Civile della Rocca S. Casciano, e del Vicariato di S. Giovanni di prima Classe, di cui fanno parte la Potesteria di Figline di prima Classe, la Potesteria di Montevarchi di prima Classe, alla quale resta riunita la Po-

testeria del Bucine, che vien soppressa, la Potesteria di Reggello di terza Classe, e la Potesteria di Terranuova di terza Classe a cui resta riunita la Potesteria di Castel Franco di sopra, che si sopprime. (*Art.* 11.)

TITOLO VI.

Del Tribunale di prima Istanza di Livorno, e suo Territorio.

Il Tribunale di prima Istanza di Livorno verrà composto di un Presidente, e di cinque Auditori divisi in due Turni, che uno Civile, e l'altro Criminale. Il suo Territorio sarà quello del suo Circondario composto dei due Commissariati di S. Marco, e S. Leopoldo, del Vicariato di Rosignano di terza Classe, e della nuova Potesteria di Bibbona di terza Classe, la quale è composta dei Territorj delle due Potesterie di Guardistallo, e Castagneto, le quali restano soppresse. Questo Tribunale avrà giurisdizione criminale nel Territorio dell'Isola dell'Elba. (*Idem*)

TITOLO VII.

Del Tribunale di prima Istanza di Pisa, e suo Territorio.

Sarà questo Tribunale composto di un Presidente, e di cinque Auditori divisi in due Turni, che uno Civile e l'altro Criminale. Il suo Circondario comprenderà il Governo di Pisa, quale è composto del Vicariato di Pietrasanta di seconda Classe, del Vicariato di Pontedera parimente di seconda Classe, del Vicariato di Barga di terza Classe, del Vicariato di Lari di terza Classe, a cui è riunita la giurisdizione della Potesteria di Chianni, che rimane soppressa, della Potesteria dei Bagni S. Giuliano di seconda Classe, e di quella di Seravezza di terza Classe. (*Idem*)

TITOLO VIII.

Del Tribunale di prima Istanza di Siena, e suo Territorio.

Questo Tribunale si comporrà di un Presidente, e quattro Auditori distribuiti in alternativa in un Turno Civile, e l'altro Criminale. Il Territorio di questo Tribunale dipendente dal Governo di Siena è composto della Potesteria di Castelnuovo Berardenga di terza Classe, della Potesteria di Monticiano parimente di terza Classe, della Potesteria di Rosia surrogata a quella di Sovicille pure di terza Classe, del Vicariato di Colle di seconda Classe, che comprende la Potesteria di Poggibonsi di seconda Classe, alla quale è riunito il Territorio della Potesteria di Barberino di Val d'Elsa, che resta soppressa, la Potesteria di San Gimignano parimente di seconda Classe, ed il nuovo Vicariato di Asciano di terza Classe composto dei territorj della Potesteria suddetta di Asciano, e di quella di Rapolano, che si sopprimono, del Vicariato di Casole di terza Classe, nel territorio del quale è compresa la Potesteria di Radicondoli di terza Classe, a cui è riunita la Potesteria di Chiusdino, che vien soppressa, e del

Vicariato di Montalcino di terza Classe a cui viene unito il territorio della Potesteria di Murlo, che resta soppressa, della Potesteria di Buonconvento di terza Classe, e del Vicariato di Radda parimente di terza Classe. (*Idem*)

TITOLO IX.

Del Tribunale di prima Istanza di Pistoja, e del suo Territorio.

Il Commissariato di Pistoja sarà composto di un Presidente, e di cinque Auditori divisi in due Turni, uno Civile, e l'altro Criminale.

Il suo Circondario sarà quello del Commissariato, quale è composto del Vicariato di Pescia di prima Classe, a cui resta riunito il territorio della Potesteria del Borgo a Buggiano, che si sopprime; della Potesteria d'Altopascio di prima Classe surrogata a quella di Monte Carlo; della Potesteria di Monsummano di prima Classe; del Vicariato di Pistoja di terza Classe, al quale sono riuniti i due territorj delle Potesterie di Tizzana, e di Seravalle, che restano soppresse; della Potesteria del Montale di terza Classe, dalla quale sono staccati i due Popoli di Migliano, e Usella riuniti alla Potesteria di Mercatale; della Potesteria della Sambuca di terza Classe, da cui è distaccato il Popolo del Fossato, che è riunito alla Potesteria di Mercatale, e del Vicariato di S. Marcello di terza Classe. (*Idem*)

TITOLO X.

Del Tribunale di prima Istanza d'Arezzo, e suo Territorio.

Verrà composto questo Tribunale di un Presidente, e di cinque Auditori, che saranno distribuiti in due Turni uno Civile, e l'altro Criminale.

Il suo Circondario è composto del Territorio compreso nel Commissariato di detta Città. Questo comprende la Potesteria d'Anghiari di prima Classe composta del territorio del Vicariato dell'istesso nome; della nuova Potesteria della Pieve S. Stefano di prima Classe composta del territorio del Vicariato dell'istesso nome; della Potesteria di Sestino di prima Classe surrogata al Vicariato dell'istesso nome; della Potesteria di Lippiano di terza Classe, alla quale è riunito il territorio della Potesteria di Monterchi, che rimane soppressa; del Vicariato di Cortona di prima Classe; del Vicariato di Monte S. Savino di seconda Classe, a cui è riunito il territorio della Potesteria di Civitella, che è soppressa; della Potesteria di Fojano di prima Classe, della Potesteria di Lucignano di seconda Classe; del Vicariato di Poppi di seconda Classe, a cui resta riunito il territorio della Potesteria di Strada, che viene soppressa, nel qual Vicariato è compresa la Potesteria di Bibbiena di prima classe, a cui è riunito il territorio della Potesteria di Rassina, la quale vien soppressa, della Potesteria di Prato Vecchio di seconda Classe; del Vicariato di Arezzo di terza Classe, a cui è riunito il territorio della Potesteria di Subbiano, che resta soppressa, e del Vicariato di Castiglion Fiorentino di terza Classe. (*Idem*)

TITOLO XI.

Del Tribunale di prima Istanza di Grosseto, e suo Territorio.

Sarà questo Tribunale composto di un Presidente e due Auditori, che disimpegneranno gli affari Civili, e Criminali.

Il Circondario del Commissariato di detta Città formerà il Circondario del Tribunale, e comprenderà il Vicariato d'Arcidosso di seconda Classe, a cui resta riunita la giurisdizione della Potesteria di Cinigiano, la quale rimane soppressa; la Potesteria di Castel del Piano di seconda Classe; la Potesteria di S. Fiora di terza Classe; il Vicariato di Massa Marittima di seconda Classe, dalla giurisdizione del quale sono staccati i Popoli di Caldana, e Ravi riuniti alla Potesteria di Giuncarico; la Potesteria di Prata di terza Classe, a cui è riunito il territorio della Potesteria di Montieri, che si sopprime, e restano distaccati da questa Potesteria di Prata i Popoli di Torniella, Rocca Tederighi, e Scalvaja, che si riuniscono alla giurisdizione del Vicariato di Rocca Strada; il Vicariato di Orbetello di seconda Classe, a cui viene riunito il territorio della Marsiliana, che si leva dalla Potesteria di Manciano, la Potesteria di Porto S. Stefano di seconda Classe; il Vicariato di Pitigliano di seconda Classe; la Potesteria di Manciano di prima Classe; il Vicariato di Campiglia di terza Classe, il Vicariato di Grosseto di terza Classe, a cui viene riunito il Popolo di Monte Orsajo, che si distacca dal territorio della Potesteria di Campagnatico, che resta soppressa, e si riunisce meno il detto Popolo di Monte Orsajo alla giurisdizione del Vicariato di Rocca Strada; la Potesteria di Castiglione della Pescaja di prima Classe; la Potesteria di Giuncarico di terza Classe; il Vicariato dell'Isola del Giglio di terza Classe; il Vicariato di Piombino di terza Classe, ed il Vicariato di Rocca Strada di terza Classe. (*Idem*)

TITOLO XII.

Del Tribunale di prima Istanza di Montepulciano, e suo Territorio.

Sarà composto questo Tribunale di un Presidente, e di due Auditori, che disimpegneranno il servizio Civile, e Criminale.

Il Circondario di esso è l'istesso di quello del Commissariato di questa città, quale comprende il Vicariato dell'Abbadia S. Salvadore di terza Classe, e al di cui territorio è riunito quello della Potesteria di Pian Castagnajo, che resta soppressa; il Vicariato di Asinalunga di terza Classe, a cui viene riunito il territorio della Potesteria di Torrita, che resta soppressa, e quello della Comunità di Trequanda, che si distacca dal Vicariato di Barga; il Vicariato di Chiusi di terza Classe, la Potesteria di Cetona di terza Classe; la Potesteria di Sarteano di terza Classe; il Vicariato di Montepulciano di terza Classe, a cui resta riunito il territorio della Potesteria di Chianciano, la quale resta soppressa; il Vicariato di Pienza di terza Classe; la Potesteria di S. Quirico di terza Classe; il Vicariato di Radicofani di terza Classe, a cui viene riunito il territorio della Potesteria di S. Casciano dei Bagni, che si sopprime. (*Idem*)

TITOLO XIII.

Del Tribunale di prima Istanza di S. Miniato, e suo Territorio.

Questo Tribunale sarà composto di un Presidente, e di due Auditori, ai quali è commesso il servizio Civile, e Criminale.

Il Circondario di questo Tribunale è formato del Vicariato di S. Miniato di prima Classe, a cui è riunita la giurisdizione della Potesteria di Montajone, che resta soppressa; della Potesteria di Peccioli di prima Classe, a cui è riunito il territorio della Potesteria di Palaja, che vien soppressa; della Potesteria di Castel Fiorentino di seconda Classe; del Vicariato d'Empoli di seconda Classe, a cui viene aggiunto il territorio della Potesteria di Montelupo, che si sopprime, e più i popoli di Petrojo, Sovigliana, e Spicchio, che si staccano dalla Potesteria di Cerreto; della Potesteria di Montespertoli di terza Classe; del Vicariato di Fucecchio di seconda Classe, della Potesteria di Castel Franco di Sotto di prima Classe, e della Potesteria di Cerreto Guidi di terza Classe. (*Idem*)

TITOLO XIV.

Del Tribunale di prima Istanza della Rocca S. Casciano, e suo Territorio.

Questo Tribunale è composto di un Presidente e due Auditori, che disimpegneranno gli Affari Civili, e Criminali.

Il Circondario del Commissariato di detto luogo forma quello del Tribunale. È composto del Vicariato di Modigliana di seconda Classe; del Vicariato di Bagno di terza Classe; del Vicariato di Marradi di terza Classe; del Vicariato di Rocca S. Casciano di terza Classe, a cui è riunito il Popolo di S. Maria all'Eremo distaccato dalla Potesteria di Dicomano; della Potesteria di Galeata di terza Classe, e della Potesteria di Terra del Sole parimente di terza Classe. (*Idem*)

TITOLO XV.

Del Tribunale di prima Istanza di Pontremoli, e suo Territorio.

Sarà stabilito in questa Città un Giudice di prima Istanza investito della giurisdizione civile nel modo prescritto per gli altri Tribunali di prima Istanza.

Il Circondario di questo Tribunale sarà l'istesso di quello del Commissariato, e comprenderà la Potesteria di Calice di terza Classe, il Vicariato di Fivizzano di seconda Classe, la Potesteria di Albiano di terza Classe, ed il Vicariato di Bagnone di terza Classe. (*Art.* 12.) La giurisdizione criminale, come si è detto, appartiene al Tribunale di prima Istanza di Pisa. (*Art.* 11.)

TITOLO XVI.

Del Tribunale di prima Istanza di Portoferrajo, e suo Territorio.

Sarà stabilito in Portoferrajo un Auditore di prima Istanza colla giurisdizione civile, simile a quella degli altri Tribunali di prima Istanza. La di lui giurisdizione è estesa al territorio dell'Isola dell'Elba, che comprende il Circondario del Vicariato di Portoferrajo di seconda Classe, a cui è riunito il territorio della Potesteria di Longone, che resta soppressa, e la Potesteria di Marciana di terza Classe. (*Art.* 13.) La direzione degli affari criminali appartiene, come si è accennato all'Art. 11., al Tribunale di prima Istanza di Livorno.

TITOLO XVII.

Dei Commissariati di Pontremoli, e Volterra.

Questi avranno le competenze dei Vicarj Regj tanto negli affari civili, che criminali. (*Art.* 14.)

TITOLO XVIII.

Dei Giudici Civili.

In Firenze saranno stabiliti due Giudici Civili, e ne sarà nominato uno nelle Città di Livorno, Pisa, Siena, Arezzo, e Pistoja, che avranno l'istesse incombenze dei Vicarj Regj nelle materie civili. (*Art.* 15.) Questi Giudici avranno dei Supplenti incaricati in caso d'impedimento dei Giudici a suppplire gratuitamente ai medesimi. I Giudici di Firenze; e Livorno avranno due Supplenti, ed uno per ciascheduno nelle altre indicate città. Presso ciascuno di questi Giudici vi sarà un Coadjutore del Tribunale di prima Istanza, che farà le funzioni di Cancelliere da destinarsi dal Presidente del Tribunale. (*Art.* 16.)

TITOLO XIX.

Dei Direttori degli Atti Criminali.

In Firenze, Livorno, Pisa, e Siena verrà stabilito un Giudice Direttore degli Atti Criminali con gli incarichi che avranno i Vicarj Regj nelle materie criminali. (*Art.* 15.)

TITOLO XX.

Delle Cancellerie.

La R. Consulta, come Corte Suprema di Cassazione, la Corte Regia, e ciascuno dei Tribunali di prima Istanza, come i Giudici Direttori degli Atti Civili avranno

una Cancelleria. (*Art.* 17.) Il servizio di queste Cancellerie, e di quelle dei Vicariati deve essere disimpegnato da quel numero di Ministri, che sarà assegnato a ciascuna Cancelleria, nè potranno essere destinati degli Ajuti provvisorj. Qualora però affari straordinari richiedessero un Supplemento straordinario, ne dovrà esser reso conto alla R. Consulta, onde provveda all'occorrenza. (*Art.* 18.)

TITOLO XXI.

Del Pubblico Ministero rappresentato dal R. Procuratore Generale, dagli Avvocati Generali, dai Regj Procuratori, e dai Sostituti.

In tutti i Tribunali Collegiali, in quelli di prima Istanza di Pontremoli, e di Portoferrajo l'amministrazione della Giustizia sarà assistita dal Pubblico Ministero senza pregiudizio della indipendenza, e della libertà del voto dei Giudici. (*Art.* 19.)

Il R. Procuratore Generale stabilito in Firenze sarà il Capo del Ministero pubblico presso i Tribunali dello Stato. (*Art.* 20.)

Esso avrà presso di se due Avvocati Generali, due Sostituti, ed un Segretario. (*Art.* 21.)

Allorchè non sarà impedito interverrà avanti la R. Consulta, come Corte Suprema di Cassazione ed in caso di suo impedimento potrà deputare un Avvocato generale. Egli assisterà ancora alle diverse Camere della Corte Regia distribuendo l'incombenze fra se, gli Avvocati generali, ed i Sostituti. (*Art.* 22.)

Vi sarà un Procuratore Regio con due Sostituti presso il Tribunale di prima Istanza di Firenze. (*Art.* 23)

Un Regio Procuratore, ed un Sostituto saranno nominati ai Tribunali di prima Istanza di Siena, d'Arezzo, di Pistoja, e di Grosseto. (*Art.* 24.)

Il Tribunale di prima Istanza di Livorno avrà un Procuratore Regio, e due Sostituti, che uno per disimpegnare gli affari del Tribunale, e l'altro risiederà in Portoferrajo: come pure il Tribunale di prima Istanza di Pisa avrà un Procuratore Regio, e due Sostituti, che uno per gli affari del Tribunale, e l'altro per quello di Pontremoli colla residenza in detta città. (*Art.* 25.)

I Tribunali di prima Istanza di S. Miniato, di Montepulciano, e di Rocca S. Casciano avranno un solo Procuratore Regio. (*Art.* 26.)

I Regj Procuratori presso i Tribunali di prima Istanza per le direzioni ministeriali, che potranno occorrergli dovranno corrispondere col R. Procuratore Generale, come Capo del Ministero. (*Art.* 27.)

Sono stati approvati i Ruoli che determinano i trattamenti, che saranno assegnati ai componenti le diverse Magistrature, ed altri Impiegati, nè potranno godere di altri emolumenti. (*Art.* 28.)

TITOLO XXII.

Delle Competenze, e Attribuzioni dei Tribunali Civili.

I Vicarj Regj, e Giudici Civili hanno una giurisdizione contenziosa, ed una volontaria nelle materie civili. (*Art.* 29.)

TITOLO XXIII.

Della Giurisdizione contenziosa di detti Tribunali.

Possono i Giudici di detti Tribunali decidere delle cause, il di cui merito non oltrepassa le Lire 400. (*Art.* 30.)

All'effetto di determinare l'importare, ed il merito della causa, dovrà attendersi la domanda dell'Attore. Ma se la domanda del pagamento di una somma è appoggiata ad un titolo, che abbia un tratto successivo, e che non venga ad estinguersi mediante il pagamento della somma reclamata, quando questo titolo importante una somma maggiore di quella domandata venga impugnato, per determinare il merito della causa si avrà riguardo alla somma totale enunciata in detto titolo. (*Art.* 31.)

I frutti di un capitale decorsi, e non quelli che decorrono pendente Causa, si computeranno per stabilire il merito della causa. (*Art.* 34.)

Nelle cause dirette ad ottenere la dichiarazione di un diritto in genere al pagamento di un canone annuo, o altra rendita perpetua, il merito della causa dovrà misurarsi mediante il cumulato valore di venti annate della rendita reclamata. (*Art.* 35.)

Se la causa sarà diretta ad ottenere l'adempimento, o la rescissione di un contratto per causa di lesione, l'importare della causa si misurerà dal prezzo della cosa dedotta in contrattazione. (*Art.* 32.)

Nelle cause riguardanti la continuazione o cessazione di un affitto il merito della causa si stabilirà dall'importare cumulato del canone di tutte le annate, che devono decorrere fino alla terminazione del contratto. (*Art.* 37.)

Quando si tratti di cause dirette ad ottenere il pagamento di somme composte a rate, il merito della causa dovrà misurarsi dall'importare della somma intiera, benchè sia domandato il pagamento di una rata. (*Art.* 38.)

Nelle cause, che sono dirette a far dichiarare il diritto in genere a potere ottenere il pagamento di rendite vitalizie, di annui legati, e di altre prestazioni, le quali cessano colla vita di quello, che pretende essergli dovute, per l'effetto di determinare il merito della causa si desumerà questo dal cumulato importare di dieci annate della rendita reclamata senza che possa aversi riguardo alla vita presunta di quello, che reclama. (*Art.* 36.)

Quando alla domanda del pagamento di un capitale verrà unita quella dei frutti, il cumulo del capitale, e dei frutti stabilirà il merito della causa. Lo stesso dovrà aver luogo quando si tratti del pagamento di più debiti tra le medesime persone. (*Art.* 39.) Si osserverà l'istessa regola, quando alla domanda principale si aggiungerà quella dei danni, ed interessi. (*Art.* 40.)

In quanto alla liquidazione dell'accessioni, dei frutti, degli interessi, e danni, di cui non resulti la quantità, per liquidare questi sarà competente quel Giudice, che ha deciso sul merito. (*Art.* 41.)

Qualora il reo convenuto opponga un eccezione, la quale opponendosi, come azione non sarebbe di competenza dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà, questi potranno o decidere la causa sulla domanda dell'attore, riservando al reo convenuto le suè ragioni relative all'eccezione per decidersi dal Tribunale competente, o sivvero potranno rinviare le parti avanti il Tribunale di prima Istanza. (*Art.* 33.)

Saranno inappellabili le Sentenze dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà, quando il merito della causa non oltrepassi le Lire 70., e solo sarà permesso di ricorrere in cassazione per il solo capo dell'incompetenza. Tutte le cause di un merito maggiore di Lire 70. ma non eccedente le Lire 400. saranno portate in appello avanti il respettivo Tribunale di prima Istanza. (*Art.* 42.)

I predetti Vicarj, Giudici Civili, e Potestà decideranno indipendentemente dal merito della causa: 1. Nelle cause di giudizio possessorio sommarissimo, o siano quelle indicate nell'Art. 562. e segg. del Regolamento di Procedura Civile. *Questo Articolo dispone quanto appresso « Le azioni possessorie non saranno ammissi- « bili, che dentro il termine di un Anno dal giorno del turbato possesso, e non « potranno esercitarsi, se non da quelli, i quali o direttamente, o per mezzo « dei loro autori godevano il fondo con titolo, che non fosse precario nel tempo « immediatamente precedente all'atto della turbazione, o dello spoglio di pos- « sesso, che ha dato causa al giudizio.* « 2. Nelle cause di denunzia d'attentati, ed innovazioni sopra il corso dell'acque inservienti all'agricoltura commesse dentro l'anno. 3. Nelle cause di remozione di termini, quando si tratti di esaminare il puro fatto, se abbia avuto, o nò luogo la remozione, o la traslocazione dentro l'anno. 4. Nelle cause di somministrazioni giornaliere, o mensuali, ed in quelle di alimenti, che siano dovuti per disposizione della Legge, o dell'Uomo. In queste cause pronunzieranno i detti Giudici per modo di provvisione, ben inteso però, che quantunque il decreto conceda una somma non maggiore di Lire 70., ciò non ostante potrà essere riformato, o revocato dal Tribunale, avanti a cui si porterà la questione nel merito, per essere il di lei titolo superiore alle Lire 400., non ritardandosi però l'esecuzione del medesimo. 5. Nelle cause di mercedi, che sono dovute agli operaj giornalieri, ed altre persone salariate. 6. Nelle cause, che possono insorgere tra il Padrone, ed il Contadino per dependenza del contratto di colonia, e per dependenza di somministrazioni fatte a quest'ultimo. 7. Nelle cause tra il Locatore, e Conduttore, che riguardano la riparazione dei fondi locati. 8. Nelle cause relative all'azione redibitoria, o estimatoria nelle contrattazioni di bestiame. (*Art.* 43.)

Le Sentenze dei predetti Giusdicenti nelle materie, di che nei citati numeri 1. 2. e 3. non faranno stato veruno nè in quanto al possessorio plenario, nè in quanto al petitorio. (*Art.* 44.)

Nelle cause enunciate ai numeri 5. 6. 7. e 8. se il merito della causa non è maggiore di Lire 70., le Sentenze pronunziate saranno inappellabili, salvo il ricorso alla Cassazione per il solo capo dell'incompetenza: ma essendo il merito maggiore fino in qualunque somma saranno soggette all'appello avanti il respettivo Tribunale di prima Istanza, o al respettivo Auditore di prima Istanza. (*Art.* 45.)

Non sono di competenza dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà, le cause beneficiarie, e quelle riguardanti i diritti onorifici, ed ogni altra interessante lo stato delle persone, come non lo sono neppure le reivindicatorie, le confessorie, le negatorie, nè quelle di possesso relative agli stabili, meno ciò che è stato disposto relativamente al possessorio sommarissimo, di che nell'Art. 43. num. 1. Quando però una questione della indicata specie venisse promossa in via d'eccezione, il di cui merito eccedesse i limiti della giurisdizione di tali Giudici, potranno queste, come all'Art. 33. decidersi sulla domanda dell'attore, o rinviarsi le parti al Tribunale di prima Istanza. (*Art.* 46.)

I Vicarj, i Giudici Civili, e Potestà trattandosi di affari contenziosi osserveranno la procedura ordinata per le cause sommarie, ed esecutive. (*Art.* 47.)

TITOLO XXIV.

Della giurisdizione volontaria dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà.

Da questi Giudici s'interpone la giurisdizione volontaria in tutti gli affari indipendentemente dal merito pecuniario, che non hanno una legale efficacia senza l'autorizzazione del Giudice, e l'interpongono per tutte quelle persone, che dalla Legge sono obbligate a ricercarla. (*Art.* 48.) Dai decreti dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà interposti colla loro volontaria giurisdizione competerà il ricorso alla parte, che abbia il diritto di reclamare, avanti il Tribunale Collegiale di prima Istanza, o Auditore di prima Istanza del Circondario, in cui sarà compreso il Giudice, che l'avrà interposto, osservati i modi, e termini della procedura. (*Art.* 49.)

In quanto al pagamento dei diritti degli atti negli affari, e cause civili trattate avanti i Vicarj Regj, Tribunali Civili, e Potestà si osserveranno le tariffe vigenti per i Potestà. (*Art.* 50.)

La parte della giurisdizione volontaria, che riguarda l'amministrazione delle tutele, curatele, ed economico dei minori, e degl'interdetti, è di competenza dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà di prima classe per tutta l'estensione dei loro Circondarj, ed essi eserciteranno questa giurisdizione volontaria, osservati gli ordini veglianti, e quelli, di cui sarà parlato in appresso. (*Art.* 51.)

TITOLO XXV.

Dei Consigli di Famiglia.

L'assistenza di un Consiglio di Famiglia è necessaria in qualunque tutela, e curatela. (*Art.* 52.)

La convocazione di questo Consiglio si dovrà promuovere d'ufizio dal Vicario Regio, Giudice Civile, o Potestà di prima Classe subitochè avrà notizia, che sia seguita la morte di alcuno, che abbia lasciati figli in età minore. (*Art.* 53.) Potrà provocarsi l'adunanza del Consiglio di Famiglia specialmente dai Tutori testamentarj, o da chiunque abbia un vincolo di parentela, o abbia degli interessi coi minori. (*Art.* 54.)

I pubblici Ufiziali avranno sempre l'obbligo di dare avviso all'Autorità Locale delle morti di quelli, che lasciano figli minori subito che ne hanno notizia. (*Art.* 55.)

Il Consiglio di Famiglia sarà composto di cinque Individui. (*Art.* 56.) L'avo paterno, non ricadendo i figli nella di lui potestà, formerà di pieno diritto parte del Consiglio, e così la madre, ed in di lei difetto l'avo materno. (*Art.* 57.) Potrà la madre far parte del Consiglio suddetto, ancorchè sia passata alle seconde nozze, meno che cause gravi non inducessero il Giudice ad obbligarla di astenersene, ed in questo caso sarebbe eletto un altro tra le persone, che possono eleggersi. (*Art.* 58.)

Verun'altra femmina può formar parte del Consiglio, senonchè l'avola paterna. (*Art.* 59.) Il Tutore, o Tutrice non può esser membro del Consiglio predetto. (*Art.* 60.)

Quando gli Ecclesiastici abbiano le qualità necessarie possono esser nominati, come membri del Consiglio di Famiglia. (*Art.* 61.)

Il Vicario, Giudice Civile, o Potestà all'occorrenza potrà fare le altre nomine tra i più prossimi agnati, o cognati del defunto, e non essendo questi sufficienti potrà richiamare gli affini, e' i confidenti della Famiglia abitanti nel Circondario della giurisdizione civile del minore. (*Art.* 62.)

Nonostante ciò il predetto Vicario, Giudice Civile, o Potestà potrà nella scelta dei membri del Consiglio non curare i più prossimi, quando per giusti motivi, e cause preferisca i meno prossimi, e anche gli affini, o gli estranei. (*Art.* 63.)

Gli ascendenti che fossero esclusi per incapacità potranno ricorrere al Tribunale di prima Istanza. (*Art.* 64.) ma la pendenza del ricorso non ritarderà l'adunanza del Consiglio. (*Art.* 65.) Se il Padre di Famiglia defunto avrà in un atto di ultima volontà, e non in altro modo nominati tutti, o parte dei membri del Consiglio di Famiglia, non potranno questi essere esclusi, se non che per cause gravi, e salvo agli esclusi il ricorso al Tribunale di prima Istanza. (*Art.* 66.)

I membri del Consiglio di Famiglia non potranno dispensarsi dall'ufizio loro deferito, se anche allegassero alcuna di quelle cause, che a forma delle veglianti Leggi dispensano dalla tutela. (*Art.* 67.)

TITOLO XXVI.

Delle Sedute del Consiglio di Famiglia.

La prima seduta si terrà avanti il Vicario, Giudice Civile, o Potestà. Verranno avvertiti i componenti il Consiglio delle loro incombenze: da questi verrà eletto un Notaro, che dovrà distendere il Processo Verbale dell'adunanza, e verrà in seguito stabilito il giorno della seconda adunanza. Il Vicario, Giudice Civile, o Potestà stabilirà nel Consiglio i temperamenti da prendersi tanto relativamente alla persona del Minore, quanto del suo patrimonio fino all'elezione del Tutore.

Il Notaro non potrà esser dispensato, e quello scelto avanti il Vicario, Giudioe Civile, o Potestà assisterà al Consiglio durante la minore età.

In questa seduta i componenti il Consiglio eleggeranno quello tra essi, che dovrà nelle successive adunanze essere il capo per dirigere le discussioni, ed anche un altro nel caso d'impedimento del primo. L'elezione potrà cadere anche nella

persona del Notaro. Qualora non fossero conciliati i voti sarà eletto quello presentato dal Vicario, Giudice Civile, o Potestà. (*Art.* 68.)

Nei successivi Consigli non vi interverranno il Vicario, Giudice Civile, o Potestà, e questi si formano presso il Notaro. (*Art.* 69.)

Il Consiglio di Famiglia si adunerà, quando occorra 1. di confermare, o nominare Tutori, o sostituirne dei nuovi in luogo di quelli, che mancano, o eleggerne degli straordinarj, 2. dividere l'incombenze, e la responsabilità tra più Tutori, o darle ad un solo: 3. esaminare le cauzioni di bene, e fedelmente amministrare, e procurare, che in tempo debito vengano accese presso i Conservatori l'Iscrizioni Ipotecarie a favore dei Minori sui patrimonj dei Tutori a forma dell'Art. 64. num. 2. del Motuproprio del 2. Maggio 1836. 4. Regolare il termine alla compilazione dell'Inventario tutelare: 5. ricevere, ed esaminare il Rendimento di Conti, e deliberare sopra il medesimo. 6. Esaminare, e deliberare sopra le cause di remozione ec. (*Art.* 70.)

L'Art. 64. num. 2. della Legge del 2. Maggio 1836. prescrive, che compete ai Minori, e agl'Interdetti l'ipoteca legale generale sopra i beni dei Tutori, e Curatori dal dì dell'accettazione, e sui beni dei Patrigni, quando la Madre Tutrice si sia rimaritata prima di render conto, e di aver saldato il debito della sua gestione, e prima di aver chiesto che i Minori siano provvisti di altro Tutore.

Devono i Tutori sottoporre alle deliberazioni dei Consigli di Famiglia tutti gli affari, di cui essi a forma della Legge devono ricercare la risoluzione, e l'autorizzazione dei relativi Giudici, o Tribunali pupillari. (*Art.* 71.) Quando nel Consiglio si vorrà mettere in discussione qualche oggetto indipendentemente dalla iniziativa del Tutore, potrà farsi, ma prima di deliberarne dovrà esser sentito il di lui parere. (*Art.* 72.)

I Tutori dovranno somministrare al Consiglio di Famiglia gli opportuni schiarimenti, rendendo ostensibili i Libri, ed i Bilanci, quando ne vengano richiesti. (*Art.* 73.)

Il Vicario, Giudice Civile, o Potestà potrà ordinare la convocazione del Consiglio di Famiglia, quando lo creda conveniente, e dovrà sempre convocarlo alle istanze del Tutore, o Tutori, o di alcuno dei componenti il Consiglio: facendone però istanza i terzi, dovrà esaminare la necessità. (*Art.* 74.)

Per la legalità dell'adunanza dei Consigli di Famiglia sarà necessaria la presenza di quattro membri, e la pluralità dei voti formerà deliberazione. In caso di parità di voti il Tutore, o qualsivoglia membro del Consiglio, ed il terzo quando giustifichi di avervi interesse potrà portare l'affare alla cognizione del Vicario, Giudice Civile, o Potestà, il quale risolverà definitivamente. (*Art.* 79.)

I membri del Consiglio gravemente impediti potranno farsi rappresentare, finchè dura l'impedimento da altri, purchè siano tra gli eligibili. (*Art.* 80.) I suddetti membri, per l'assenza dei quali dovranno differirsi le adunanze del Consiglio, saranno responsabili dei danni, che resulteranno dal ritardo, meno, che non giustifichino la sopravvenienza d'una proporzionata cagione d'impedimento d'interruzione al Consiglio. (*Art.* 81.)

Potrà il Consiglio fare intervenire anche il Pupillo, quando non sia giunto all'età di 18. anni: ma quando avrà compita questa età dovrà essere chiamato, e sentito nel Consiglio prima, che sia deliberato sopra oggetti riguardanti la di lui persona, o patrimonio, meno il caso in cui fosse impedito da malattia, o da assenza per causa di educazione: ed in questo caso dovrà nel Processo Verbale farsene menzione. (*Art.* 82.)

I Vicarj Regi, Giudici Civili, e i Potestà trasmetteranno al Procuratore Regio del Tribunale di prima Istanza un'estratto delle deliberazioni del Consiglio della sua prima convocazione in ogni tutela. (*Art.* 83.) Gli somministreranno le informazioni, che richiederà in ogni tempo relativamente alle persone, ed all'economico dei Pupilli. (*Art.* 84.)

TITOLO XXVII.

Dell'omologazione delle deliberazioni del Consiglio di Famiglia.

Non potranno ottenere alcun effetto legale, ed in conseguenza non potranno essere eseguite le deliberazioni del Consiglio di Famiglia prima, che vengano omologate dal Vicario Regio, Giudice Civile, o Potestà. I decreti di concessa, o negata omologazione dovranno essere scritti in fine dei Processi Verbali. (*Art.* 75.)

Rimarranno nella Cancelleria del Vicario, Giudice Civile, o Potestà i Processi verbali muniti dell'omologazione, e gli interessati potranno esaminargli, ed ottenerne copia.

La copia sarà rilasciata in carta libera colla percezione del diritto, che sarà enunciato nelle Istruzioni da pubblicarsi.

In quanto ai documenti annessi agli atti relativi alle deliberazioni dei Consigli di Famiglia sarà osservato il sistema vegliante. (*Art.* 76.)

Nel caso di denegata omologazione, o di omologazione modificata, dovrà questa essere fatta con decreto motivato, e potrà ricorrersi da detto decreto dai Tutori, e dai membri del medesimo al Tribunale, o Giudice di prima Istanza dentro il termine di un mese dal dì della pronunzia di detto decreto. (*Art.* 77.) Potrà pure far ricorso anche il Tutore, quando fosse dal Consiglio dichiarata la di lui remozione. (*Art.* 78.)

TITOLO XXVIII.

Dei Tribunali di prima Istanza, e loro attribuzioni, e competenza.

I Tribunali Collegiali di prima Istanza hanno la giurisdizione di decidere senza eccezione di alcuna le cause dipendenti da azioni reali, personali, miste, esecutive, e commerciali, che eccedano la competenza civile assegnata ai Vicarj, Giudici Civili, e Potestà. (*Art.* 85.)

Questi Tribunali decideranno col voto di tre Giudici, ed a pluralità di voti. (*Art.* 86.) Le loro udienze saranno pubbliche. (*Art.* 87.)

Nei Tribunali composti di un maggior numero di tre Giudici compreso il Presidente, il Turno incaricato del servizio civile sarà formato al principio dell'anno curiale con regolamento del Presidente, che ne trasmetterà copia alla Real Consulta, dovendo restare affisso nella Cancelleria. (*Art.* 88.) Lo stesso avrà luogo per la formazione dei due Turni Civili del Tribunale di prima Istanza di Firenze. (*Idem*)

Quando sia impedito uno dei Giudici d'uno dei Turni dei Tribunali, verrà supplito da altro secondo la destinazione del Presidente. (*Art.* 89.)

I Tribunali di prima Istanza in grado di appello conosceranno delle Sentenze proferite dai Vicarj Regi, Giudici Civili, e Potestà colla loro competenza appellabile. (*Art.* 91.)

Conosceranno pure dei ricorsi dai Decreti dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà negli affari di volontaria giurisdizione, quali saranno decisi in Camera di Consiglio. (*Art.* 92.)

Le Sentenze, che i Tribunali Collegiali, ed i due Auditori di prima Istanza proferiranno sino al merito di Lire 800. Toscane saranno inappellabili, salvo il ricorso in cassazione. (*Art.* 93.)

Le Sentenze relative ad un merito maggiore di Lire 800. proferite da detti Giudici saranno appellabili avanti la Corte Regia. (*Art.* 94.)

I Decreti, e Sentenze proferite dai Tribunali Collegiali, e Auditori di prima Istanza in grado d'appello nelle materie tanto di giurisdizione contenziosa, che volontaria saranno inappellabili. Potrà però da queste farsi ricorso in Cassazione, ma per il solo capo dell'incompetenza, rapporto alle Sentenze, o Decreti di volontaria giurisdizione. (*Art.* 95.)

I Presidenti dei Tribunali Collegiali, ed i due Auditori di prima Istanza soprintenderanno al buon ordine delle Cancellerie, e si presteranno a tutte le richieste, e osservazioni che saranno presentate dai Regj Procuratori. (*Art.* 98.)

TITOLO XXIX.

Dei Supplenti.

Presso ogni Tribunale di prima Istanza vi sarà un numero di Supplenti da scegliersi dal ceto degli Avvocati, e Procuratori, e da approvarsi da S. A. I. e R. dietro le proposizioni della R. Consulta. Il loro ufizio è gratuito. (*Art.* 90.)

TITOLO XXX.

Della Procedura da osservarsi avanti i Tribunali Collegiali di prima Istanza, e Auditori di prima Istanza.

Nelle Cause da trattarsi avanti i Tribunali di questi Giudici si osserverà il vegliante Regolamento di Procedura Civile in quella parte, in cui non venga ordinato diversamente nel tratto successivo.

In quanto alle Cause commerciali s'attenderà la Procedura, che si pratica attualmente. (*Art.* 101.)

TITOLO XXXI.

Delle Tariffe da osservarsi nei diversi Tribunali.

In quanto al pagamento dei diritti dovuti alle Cancellerie dei Tribunali di prima Istanza di Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Pistoja, e Arezzo si osserveranno le Tariffe Civili state finora in vigore nei Tribunali di prima Istanza di dette Città, che restano soppressi.

In quanto alle Cancellerie dei Tribunali di Grosseto, Montepulciano, Samminiato, Rocca S. Casciano, Pontremoli, e Portoferrajo, si osserveranno le Tariffe, che fin qui sono state in vigore presso i Vicarj Regi. (*Art.* 97.)

TITOLO XXXII.

Dei Giudizj d' Interdizione.

La competenza ordinaria dei Giudizj d'Interdizione, e Sottoposizione al Curatore tanto per il capo della prodigalità, quanto per quello della demenza risiederà nei Tribunali Collegiali di prima Istanza, e dei due Auditori di prima Istanza. (*Art.* 99.) Resterà in suo vigore il disposto della Legge tanto rapporto al diritto, che possono avere le persone private di provocare l'interdizione, quanto relativamente ai provvedimenti, che possono prendersi dal Tribunale pendente il Giudizio d'Interdizione. (*Art.* 100.) Mancando l'istanza privata potrà l'interdizione provocarsi dai soli Regj Procuratori. (*Art.* 101.)

Si conosceranno dai Tribunali con procedura sommaria le cause d'interdizione, ma i Decreti relativi saranno pubblicati in udienza pubblica. (*Art.* 102.)

TITOLO XXXIII.

Dell'appello dai Decreti d'Interdizione provisoria, e definitiva.

Sarà appellabile colla definitiva, ma al solo effetto devolutivo il decreto, col quale nella specialità dei casi, e seguite le necessarie verificazioni, e sentito il reo convenuto si assegnerà provvisoriamente un Curatore provvisorio. (*Art.* 103.)

L'appello dalle Sentenze dei Tribunali di prima Istanza nelle cause d'interdizione sarà portato avanti la Corte Regia, che ne conoscerà sommariamente nella Camera del Consiglio.

L'appello predetto sarà interposto nel modo, e nel termine assegnato dalla vegliante Procedura per gli appelli dalle Sentenze dei Tribunali di prima Istanza. (*Art.* 104.)

Spirato il termine ad appellare all'effetto sospensivo dalla Sentenza d'interdizione, restando confermata la Sentenza, il Pubblico Ministero nell'uno, e nell'altro caso ne farà la partecipazione al Vicario, Giudice Civile, o Potestà di prima Classe del domicilio dell'interdetto, affinchè venga provvisto di Curatore. (*Art.* 105.) L'istesso si praticherà nel caso, in cui fosse pronunziata l'interdizione in revoca della Sentenza assolutoria di prima Istanza. Potrà il Tribunale superiore in questo caso prima ancora di prouuuziare la Sentenza definitiva provvedere provvisoriamente alla curatela del convenuto. (*Art.* 106.)

TITOLO XXXIV.

Dell' Adunanza del Consiglio di Famiglia negli Affari d' Interdizione.

Nei casi sopracitati trattandosi d'interdizione piena, il Vicario, Giudice Civile, o Potestà convocherà senza ritardo il Consiglio di Famiglia all'effetto di procedere alla nomina del Curatore. (*Art.* 107.)

La convocazione dei Consigli rapporto alle tutele servirà di regola per l'adunanze da farsi per la nomina del Curatore. Soltanto se vive il padre dell'interdetto, o altro ascendente paterno dovrà questo far parte del Consiglio di Famiglia, ed in ogni rimanente il Vicario, Giudice Civile, o Potestà avrà riguardo alla maggiore prossimità di parentela coll'Interdetto, ma compatibilmente all'esigenze nei casi particolari. (*Art.* 108.)

I Curatori provvisorj cesseranno dalle loro funzioni subito, che saranno istallati i nuovi Curatori, e dovranno quelli render conto al Consiglio. (*Art.* 109.)

Quando il Giudizio termini coll'interdizione meno piena il Curatore nominato dal Tribunale, che l'ha pronunziata, continuerà nelle sue funzioni, ma nel caso in cui per qualunque causa cessasse di essere Curatore spetterà al Vicario, Giudice Civile, o Potestà del luogo del Sottoposto a provvederlo di nuovo Curatore. (*Art.* 110.)

TITOLO XXXV.

Della Liberazione dall' Interdizione.

La Liberazione dall'interdizione sarà domandata al Tribunale di prima Istanza dall'Interdetto, o dalle persone autorizzate a provocarla, ed il Tribunale pronunzierà osservate le regole del Giudizio sommario d'Interdizione. (*Art.* 111.)

TITOLO XXXVI.

Dei provvedimenti rapporto ai dementi, loro reclusione, e rilascio.

Non potrà ordinarsi la reclusione nell'Ospizio destinato di una persona per causa di demenza, che in forza di un Decreto del Tribunale di prima Istanza del domicilio della persona stessa, che autorizzi tal reclusione, da proferirsi dopo una sommaria

verificazione in Camera di Consiglio, o al segreto quanto ai due Auditori di prima Istanza, del fatto della demenza, e dietro l'istanza che ne sia fatta da alcuno di quelli, che hanno diritto di provocare l'interdizione, o dal R. Procuratore. (*Art.* 112.)

I Ministri di Polizia, e Buon Governo potranno, esigendolo le circostanze per l'effetto di assicurare il buon ordine, adottare la cautela di far tradurre all'Ospizio, o Spedale la persona, che verrà denunziata per demente, e che di fatto sia affetta di demenza, nel caso in cui non credano sufficiente la custodia domestica. Ma dovranno dentro le ore ventiquattro dal rilascio dell'ordine rendere informato il R. Procuratore del Tribunale di prima Istanza con trasmettere al medesimo le notizie, e carte giustificative. (*Art.* 113.) Il R. Procuratore ricevuta la comunicazione, che sopra, raccogliendo altre verificazioni, se le crederà opportune, dovrà portare l'affare alla più prossima udienza del Turno Civile del Tribunale di prima Istanza, quale deciderà provvisoriamente o definitivamente nell'udienza stessa, o nella successiva (*Idem*)

Senza il Decreto, che sopra, non potrà approvarsi il passaggio della persona alla custodia definitiva nello Spedale, o Ospizio, ed altrimenti mancherà all'amministrazione dell'Ospizio, o Spedale l'azione per qualunque rimborso di spedalità, o contro il patrimonio del recluso, o contro la Comunità, salve all'amministrazione medesima l'azioni d'indennità contro gli amministratori. (*Art.* 114.)

Il ricorso dai Decreti in questa materia sarà portato alla Corte Regia, e fino all'esito del medesimo non potrà essere innovata cosa alcuna rapporto alla custodia della persona sia questa domestica, o dell'Ospizio, salvo sempre alla Corte Regia il diritto di ordinare in via ordinaria quei provvedimenti, che crederà opportuni. (*Art.* 115.)

In questi affari si osserverà la procedura istessa dell'Interdizione, se non che nella parte, che riguarda la convocazione del Consiglio di Famiglia, la quale però avrà luogo, quando all'istanza per la reclusione sia unita quella della sottoposizione. (*Art.* 116.)

La dimissione, ossia rilascio del recluso dallo Spedale, o Ospizio attesa la ricuperata salute, dovrà esser chiesta, e ordinata dal Tribunale di prima Istanza sentito il R. Procuratore, e quest'istanza potrà essere fatta dal recluso, o dall'amministrazione dello Spedale, o Ospizio. (*Art.* 117.)

TITOLO XXXVII.

Delle Vendite dei Beni dei Minori, o Interdetti.

Ammesso per sistema generale, che per l'alienazione dei beni mobili, e immobili dei Minori, e Interdetti, quando vengano deliberate dietro la convocazione del Consiglio di Famiglia, debbano a forma delle veglianti Leggi eseguirsi all'asta pubblica dai Vicarj e dai Giusdicenti investiti della competenza pupillare in qualche caso, ed attese le particolari circostanze potranno i componenti il Consiglio di Famiglia dietro la proposizione del Tutore, o Curatore prendere in esame, se sia più conveniente di procedere alla vendita privata, e alienazione, omessa la formalità degli incanti, e deliberare sull'esecuzione di questo metodo tanto avanti, che dopo l'espe-

rimento dei medesimi riuscito inutile. (*Art.* 118.) Questo temperamento potrà adottarsi dal Consiglio di Famiglia, quando la congruità dell'offerta, la stima, la condizione dei beni, la causa, per cui si procede all'alienazione, ed il complesso di tutte le circostanze esaminate colla prudenza del padre di famiglia dimostreranno l'utilità della vendita privata, evitando così il rischio dell'eventualità della subasta. (*Art.* 119.) In questo caso il Consiglio di Famiglia avrà attenzione, che la vendita privata dei beni mobili, o immobili sia fatta coll'aumento del dieci per cento sopra la stima, meno il caso in cui gravi difficoltà non impongano delle facilitazioni anche in questa parte. (*Art.* 120.) Quando il Consiglio di Famiglia preferisca la vendita privata, e omologata, che sia la deliberazione del Consiglio di Famiglia, il Tutore, o Curatore dirigerà istanza scritta per essere autorizzato dal Tribunale Collegiale, o Auditore di prima Istanza del Minore, o Interdetto esibendola in Cancelleria corredata della deliberazione del Consiglio di Famiglia, e di ogni altro documento, che potesse servire a far conoscere la maggiore utilità. (*Art.* 121.) La Cancelleria dovrà rendere informato di tale istanza il R. Procuratore. (*Art.* 122.) Il Regio Procuratore potrà prendere le convenienti, e maggiori informazioni sul proposto affare dal Tutore, o Curatore, o dal Giudice competente, o da chiunque altro. (*Art.* 123.)

Seguita l'informazione completa dell'Istanza il R. Procuratore nel giorno da stabilirsi col Presidente del Tribunale, o coll'Auditore Giudice di prima Istanza, da rendersi noto alla parte Istante, dedurrà l'istanza medesima avanti il Turno Civile di detto Tribunale riunito nella Camera di Consiglio, o avanti l'Auditore Giudice di prima Istanza, quale sentito il R. Procuratore, ed anche il Tutore, o Curatore, se gli piaccia d'intervenire, o altro dal medesimo deputato previo l'esame sommario dell'utilità, e congruità dell'istanza, deciderà della di lei ammissione, o rejezione. (*Art.* 124.) Il Tribunale, o Giudice Auditore di prima Istanza per assicurarsi della maggiore utilità dell'atto riassumerà l'esame dell'operazioni amministrative del Consiglio di Famiglia per stabilire il giusto prezzo dei beni, l'importanza dei carichi da dimettersi, degl'impieghi da formarsi col prezzo, e ne prescriverà delle più regolari, e si atterrà alla norma di prudenza abbracciata dal Consiglio di Famiglia. (*Art.* 126.)

Nel Decreto, col quale resterà approvata la vendita, o alienazione privata, saranno trascritte dettagliatamente le condizioni principali, colle quali dovrà essere stipulato l'atto di vendita. (*Art.* 127.) Questo Decreto sarà pubblicato all'udienza. (*Art.* 125.)

TITOLO XXXVIII.

Dell'appello dal Decreto di ammissione, o rejezione di vendita di beni dei Minori, o Sottoposti.

Potrà dal decreto, che ammette, o rigetta la vendita privata, ricorrersi alla Corte, e con effetto sospensivo ad istanza del Tutore, o Curatore, o dal R. Procuratore, ma competerà a quest'ultimo per il capo d'incompetenza, o per quello della violazione delle forme indotte dalla presente Legge organica, nel qual caso

il ricorso sarà operativo anche per interesse della parte privata: ma dopo il decreto o confermatorio, o revocatorio non competerà alcun rimedio. (*Art.* 128.)

Il ricorso deve essere esibito negli otto giorni immediati successivi alla pronunzia del decreto nella Cancelleria dello stesso Tribunale di prima Istanza, e dovrà da questa rimettersi d'ufizio, e senza dilazione alla Corte Regia. Quando siano decorsi otto giorni senza, che sia stato fatto il ricorso non vi sarà più luogo a domandarlo, e non potrà neppure riceversi. Il detto termine sarà composto di giorni continui. (*Art.* 129.)

Il Decreto di approvazione di vendita privata pronunziato dal Tribunale, e da cui non sia stato ricorso opererà la dispensa dalle solennità degli Incanti, e basterà a stabilire la validità dell'operazione e del relativo contratto. (*Art.* 130.)

Si osserveranno nei casi di affari di Giurisdizione volontaria le tariffe relative. (*Art.* 131.)

TITOLO XXXIX.

Della Corte Regia.

Le due Camere Civili della Corte Regia si comporranno ciascuna di un Vice-Presidente, e di quattro Consiglieri; una dovrà essere preseduta dal Presidente: ma esso dovrà almeno due volte l'anno presedere l'altra. (*Art.* 132.)

Le Cause civili di competenza della R. Corte si alterneranno tra le due Camere con egual distribuzione a turno. Il Registro di distribuzione sarà tenuto dal Cancelliere, ed il Presidente invigilerà sulla di lui manutenzione. (*Art.* 133.)

Il Turno di servizio della R. Corte in dette Camere verrà regolato dal Presidente nel principio dell'anno curiale: e verrà partecipato alla R. Consulta, e sarà continuamente affisso alla Cancelleria. (*Art.* 134.) Conoscerà la R. Corte di tutti gli appelli, che gli verranno deferiti dalle Sentenze, e Decreti pronunziati dai Tribunali di prima Istanza, che siano appellabili. (*Art.* 135.)

La R. Corte composta di un numero di Consiglieri non minori di cinque conoscerà, e risolverà le cause a pluralità di voti, e pronunzierà le sentenze alla pubblica udienza. (*Art.* 136.)

La Procedura da osservarsi avanti le due Camere sarà quella finqui osservata nelle terze istanze (ossia avanti il Supremo Consiglio di Giustizia) salve le modificazioni, che verranno pubblicate. (*Art.* 137.) Il pagamento dei diritti di Cancelleria si farà secondo le Tariffe fin qui osservate avanti il detto Supremo Consiglio. (*idem*)

La R. Corte conoscerà in Camera di Consiglio, ma pronunzierà alla pubblica udienza, le decisioni in tutte le cause, che i Tribunali di prima Istanza dovranno trattare in Camera di Consiglio. (*Art.* 138.) Le decisioni della Corte Regia siano confermatorie, o revocatorie di quelle proferite dai Tribunali di prima Istanza saranno inappellabili, salvo il ricorso in Cassazione avanti la Corte Suprema. (*Art.* 139.)

Può chiedersi alla Corte Regia la sospensione dell'esecuzione delle sentenze soggette in merito al rimedio ordinario dell'appello, ma al solo effetto devolutivo, e potrà dalla Corte essere accordata previo il conveniente esame, allorchè siano ordinati dei pagamenti, o a favore dei forestieri non aventi domicilio, o possesso di beni in Toscana, o a favore di persone di dubbia idoneità previa la giustificazione, che il succumbente abbia depositato l'importare della condanna, o sivvero quando l'esecuzione fosse per portare un grave pregiudizio al succumbente, quando esso giustifichi tanto in questo, quanto nel caso, che sopra, d'avere introdotto il rimedio ordinario dalle sentenze, che lo aggravano. Di tali istanze ne conoscerà la Camera civile unitamente al Presidente. (*Art.* 140.)

Il Presidente della Corte Regia deve inoltrare a S. A. I. e R. per il canale della R. Consulta le proposizioni dei posti dei Vice-Presidenti, e Consiglieri della Corte, dei Presidenti, Vice-Presidenti, e Auditori dei Tribunali Collegiali, degli Auditori di prima Istanza, dei Vicarj Regj, Giudici Civili, dei Giudici Direttori degli Atti, dei Potestà, dei Cancellieri, e Impiegati subalterni delle Cancellerie. Restando ferma nel Presidente del Buon Governo la facoltà di fare per l'organo della R. Consulta le proposizioni in quanto ai Vicarj, loro Cancellieri, e ai Potestà. (*Art.* 141.) Il Presidente della Corte Regia ha sul ministero, e servizio della Cancelleria la soprintendenza. (V. *Art.* 98.) (*Art.* 142.)

TITOLO XL.

Della Real Consulta, e Suprema Corte di Cassazione.

Il ricorso delle sentenze, e decreti della Corte Regia, e dei Tribunali di prima Istanza, che non ammettono rimedio ordinario di appello, o ricorso, dovrà interporsi avanti la R. Consulta, la quale ammetterà, o rigetterà l'istanza relativa delle parti private, o del pubblico Ministero nei termini, e modi di che in appresso. (*Art.* 143.)

La R. Consulta per esercitare questo suo attributo si formerà in Suprema Corte di Cassazione, che non potrà comporsi di un numero minore di cinque votanti, e deciderà a pluralità di voti. (*Art.* 144.) Il primo fra i componenti la R. Consulta designati per il servizio della Corte di Cassazione presederà nell'anno l'adunanze di essa; restando però in facoltà del Presidente della R. Consulta medesima di presedere la Corte di Cassazione, e ne avrà l'obbligo di presedere quattro volte l'anno. In caso d'impedimento di alcuno dei Componenti la Corte di Cassazione, il Presidente della R. Consulta nominerà quello, che dovrà supplire. (*Art.* 145.) Saranno pubbliche l'udienze della Corte di Cassazione. (*Art.* 146.)

La Corte di Cassazione potrà accogliere il ricorso, e pronunziare la cassazione della sentenza, o del decreto, quando venga a resultare, che la sentenza, o decreto, contenga una contravvenzione alla legge: e vi sarà contravvenzione alla legge, quando la sentenza, o il decreto sia pronunziato da un Tribunale, o Giudice incompetente, o abbia applicata al caso una legge diversa da quella, che doveva influirvi, o non abbia data la giusta intelligenza alla Legge applicata, o sia incorsa l'omissione di una

forma sostanziale. Potrà unitamente alla cassazione della sentenza, o decreto dichiarare ancora quella degli atti serviti nel giudizio, o di una loro parte, secondo il pregiudizio, che ne sia risentito. Apparterrà pure alla Corte di Cassazione di decidere sui conflitti di giurisdizione, e di giudicati tra Tribunale, o Tribunali, e tra l'autorità giudiciaria, ed ogni altra diversa. (*Art.* 154.)

TITOLO XLI.

Della domanda avanti la Suprema Corte di Cassazione, e dell'opposizione alla medesima.

Il ricorso per la cassazione s'intenterà per via di scrittura di domanda da esibirsi nella Cancelleria della Corte medesima, la quale comprenderà la nomina del Procuratore legale. (*Art.* 147.)

Tal domanda dovrà esibirsi dentro il termine di giorni quarantacinque correnti, se si tratterà di sentenza proferita da un Tribunale Collegiale, o da uno dei due Auditori Giudici di prima Istanza colla sua competenza civile, sia nel primo, o nel secondo caso della sua Giurisdizione civile. Dovrà essere esibita nel termine di giorni novanta, se si tratterà di sentenza della R. Corte. La parte, che avrà esibita la domanda contro una sentenza dei detti Tribunali, o della Corte Regia, dovrà notificarla alla parte, o parti interessate dentro otto giorni dal dì dell'esibita di detta domanda in Cancelleria. S'avrà per nulla la detta domanda, quando non sia esibita, e notificata nei termini sopra espressi. (*Art.* 148.)

L'opposizione che vorrà farsi dalla parte, o parti, alle quali è stata notificata la domanda, si porrà in essere mediante scrittura di repliche esibita nella Cancelleria, e dovrà tal scrittura contenere la nomina del Procuratore legale. (*Art.* 149.)

TITOLO XLII.

Della discussione della causa avanti la Suprema Corte di Cassazione, e Decisione.

In ciascuna causa vi sarà un Relatore, ed una discussione tra le parti avanti il Collegio: ed il Ministero Pubblico darà le sue conclusioni, quando vi prenda interesse. (*Art.* 150.)

Potrà la Corte, quando le circostanze lo richiedano, continuare la discussione in una udienza successiva, nella quale dovrà aver luogo la pronunzia definitiva. (*Art.* 151.)

Il termine a risolvere per le cause di Cassazione non potrà mai eccedere i mesi quattro dal giorno dell'esibita della domanda di cassazione: quando questo termine decorresse senza che avesse luogo la pronunzia della Corte, s'avrà come rigettata la domanda. Il detto termine resta interrotto nei casi soltanto previsti dal Regolamento di Procedura al N. 1. Art. 98. per tutto il tempo ivi contemplato, ed ai N. 4. 5. e 6. per la metà del tempo. (*Art.* 152.)

Il detto Articolo 98. N. 1. del Regolamento prescrive, che resta sospeso il termine per tutta la durata delle Ferie: il N. 4. per un mese (ridotto a 15. giorni) nel caso di Morte di uno dei litiganti, il N. 5. per tre mesi (ridotti a giorni 45.) nel caso di eredità rimasta jacente per l'assenza dell' erede, o per la sua domanda a deliberare; il N. 6 per un mese (giorni 15.) nel caso di morte, sospensione, dimissione, o destituzione dei Procuratori di uno dei litiganti.

Le risoluzioni della Corte predetta sull'istanze di Cassazione saranno concepite nella forma dei decreti, come ogni pronunzia giudiciaria, e saranno iniziati in nome della Corte di Cassazione. (*Art.* 153.) Non potrà avanti la detta Corte dedursi verun fatto nuovo, e così non potrà avanti di essa aumentare, o variarsi il Processo dei fatti che hanno servito di fondamento alla pronunzia delle sentenze, o decreti alla medesima deferiti. (*Art.* 155.) Quando la Corte decreterà la cassazione della sentenza, se questa sarà stata proferita da una delle Camere civili della Corte Regia, ordinerà, che la causa venga portata avanti l'altra Camera Civile, onde sia nuovamente trattata, e risoluta cogli atti, quando ancor essi non siano stati annullati, o con nuovi atti in luogo di quelli, che fossero stati annullati colla sentenza. (*Art.* 156.) Se la sentenza cassata sarà di un Tribunale Collegiale di prima Istanza composto di sei, o più Giudici la commissione di conoscere della causa in un nuovo giudizio sarà data al Turno dello stesso Tribunale, che non ha giudicato. E se la sentenza cassata sarà d'un Tribunale di prima Istanza composto di un numero minore di sei Giudici, o del Tribunale di un Giudice di prima Istanza, la commissione sarà diretta al Tribunale di prima Istanza più prossimo a quello, del quale sarà stato annullato il giudicato.

Le sentenze, o decreti di qualunque Tribunale, o Giusdicente, al quale verrà commesso il nuovo giudizio per il capo dell'incompetenza si rimetteranno a quel Giudice, o Tribunale, che la Corte di Cassazione avrà dichiarato competente. (*Art.* 156.)

La Camera Civile della Corte Regia, il Tribunale, o Giusdicente, al quale verrà commesso il nuovo giudizio, dovrà nella risoluzione del caso particolare uniformarsi intieramente alla dichiarazione sull'articolo di diritto, che sarà stata emessa dalla Corte di Cassazione col decreto, che avrà cassato la precedente sentenza. (*Art.* 157.)

In quanto ai diritti da pagarsi alla Cancelleria della Corte di Cassazione dovrà attendersi la Tariffa, che verrà pubblicata. (*Art.* 158.)

Il ricorso in cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, o decreto inappellabile; nè la sospensione può essere accordata dalla Corte di Cassazione. (*Art.* 159.)

TITOLO XLIII.

Del pubblico Ministero avanti la Suprema Corte di Cassazione, e dei di lui attribuiti, e di quelli dei Regj Procuratori.

Quando il Ministero pubblico nel silenzio delle parti interessate creda, che vi sia l'interesse della Legge per denunziare, come meritevole di Cassazione una sen-

tenza, o decreto, contro il quale non ha alcun rimedio, potrà esso intentare il suo ricorso con istanza scritta da esibirsi in Cancelleria. (*Art.* 160.) La Corte risolverà sulla detta Istanza rigettandola, o ammettendola, e diverrà normale la sua decisione sul punto di diritto, che avrà colla medesima dichiarato. (*idem*)

Il pubblico Ministero non potrà intentare il suo ricorso per interesse della Legge, che decorso il termine concesso alla parte privata a dedurlo per proprio interesse. (*Art.* 161.)

Però i decreti proferiti dalla Corte di Cassazione in ordine al predetto articolo non saranno di alcun effetto quanto alle parti private, tra le quali sarà intervenuta la sentenza annullata, e cassata, la quale nel loro interesse manterrà la sua efficacia. (*Art.* 162.)

Gli attributi, ed incarichi del pubblico Ministero nelle materie civili avanti la R. Consulta formata in Corte di Cassazione, oltre quelli già dichiarati, ed espressi superiormente sono gli appresso. 1.° d'intervenire, e pronunziare la sua opinione in tutte le cause riguardanti l'ordine pubblico, ed in quelle, ove hanno interesse i Corpi Morali, i Pupilli, i Minori, le Chiese, ed altri stabilimenti, o persone privilegiate: di dare le sue conclusioni in tutti gli affari di volontaria giurisdizione riguardanti i Pupilli, i Minori, gli Interdetti, e le Donne, che saranno interposti avanti i Tribunali, e i due Auditori Giudici di prima Istanza, che dovranno risolversi in Camera di Consiglio: può altresì interporre il suo Ministero in tutte le cause, nelle quali crederà opportuno d'intervenire, e deve intervenire poi in tutte le cause, in cui venga richiamato dal Tribunale: non ha luogo l'intervento del pubblico Ministero nelle cause, nelle quali compariscono come attori, o rei convenuti i Regj Dipartimenti atteso l'intervento mediato, o immediato dell' Avvocato Regio. Se poi nelle dette cause intervengono Corpi, o Persone, nelle quali deva esser sentito il pubblico Ministero, esercita esso nelle medesime il suo Ufizio liberamente: 2. d'interporre ricorso in cassazione per interesse della Legge, e d'intervenire avanti la Corte di Cassazione, quando lo creda, anche nei ricorsi di parti private: deve poi intervenire nei casi sopra enunciati al N. 1. e quando sia richiesto dalla Corte stessa. (*Art.* 163.)

Il Procuratore Regio invigila, che abbiano la loro piena osservanza le Leggi, ed Istruzioni veglianti per il regolamento economico dei Minori, e Interdetti, e che i Consigli di Famiglia corrispondano al fine della loro istituzione, eccitando, quando occorra l'autorità dei Vicarj, Giudici civili, e Potestà rivestiti della competenza pupillare, e corrispondendo coi Superiori Dicasteri. (*Art.* 164.)

Deve essere cura del R. Procuratore di raccogliere dai diversi Regj Procuratori di prima Istanza i prospetti annui dei Minori, ed Interdetti, e di trasmettere alla R. Consulta lo Stato generale. (*Art.* 165.) Appartengono al detto Procuratore Regio le proposizioni per mezzo della R. Consulta degli Avvocati Generali, e Sostituti del suo ufizio, dei Regj Procuratori, o loro Sostituti, ed altri Impiegati subalterni del pubblico Ministero, come pure appartengono ad esso le proposizioni dei titolari, e impiegati enunciati nell'Art. 141. vale a dire dei Vice-Presidenti e Consiglieri della Corte Regia, dei Presidenti, Vice-Presidenti, e Auditori dei Tribunali Collegiali, degli Auditori di prima Istanza, dei Vicarj Regj, Giudici Civili, dei Giudici Direttori degli atti, dei Potestà, dei Cancellieri, e degli Impiegati subalterni delle Cancellerie di detti Tribunali, o Giusdicenti. (*Art.* 166.)

Il R. Procuratore regola il servizio degli Avvocati Generali, e dei suoi sostituti presso le diverse Camere della Corte Regia, e i Procuratori Regj regolano quello dei loro sostituti. (*Art.* 167.)

Esso si tiene informato dei modi di servizio di tutti i Tribunali, e Giusdicenti, e loro Cancellerie, e corrisponde coi Presidenti dei Tribunali stessi, e provoca dei provvedimenti per mezzo della R. Consulta. (*Art.* 168.)

I Regi Procuratori hanno attenzione al servizio dei Tribunali, e Magistrati, presso i quali sono stabiliti, e delle loro Cancellerie, ed al servizio dei Tribunali dei Vicari, Giudici civili e Potestà in tuttociò che riguarda la disciplina, e l'amministrazione della Giustizia, e l'hanno ancora alle classi dei Difensori legali, e provocano ogni occorrente misura alla R. Consulta per mezzo del Regio Procuratore Generale. (*Art.* 169.)

Nel caso d'impedimento legittimo del R. Procuratore, che manchi di sostituto presso alcuno dei Tribunali di prima Istanza, quello tra i Giudici che è l'ultimo in ordine di nomina, fa le sue veci. (*Art.* 170.)

Il pubblico Ministero distende tutti gli atti di qualunque sorte in carta libera; e le Cancellerie gli prestano il servizio occorrente. (*Art.* 171.)

TITOLO XLIV.

Dell' Amministrazione della Giustizia Criminale.

Della competenza dei Tribunali Criminali.

L'Amministrazione della Giustizia punitiva delle azioni qualificate per delitti, o trasgressioni delle Leggi dello Stato è attribuita alla R. Consulta, come Corte di Cassazione ,, alla R. Corte ,, ai Tribunali Collegiali di prima Istanza ,, ai Vicarj Regj, e Giudici Direttori degli atti criminali. (*Art.* 172.)

L'Amministrazione della Giustizia punitiva è assistita dal R. Procuratore Generale, e dai Titolari del suo Ufizio avanti la Corte di Cassazione, e la Corte Regia, e dai Regj Procuratori, e loro sostituti avanti i Tribunali di prima Istanza. (*Art.* 173.)

La R. Consulta, come Corte di Cassazione ammette, o rigetta le domande di Cassazione delle sentenze inappellabili proferite dai Tribunali criminali dello Stato, tanto se per interesse della Legge siano presentate dal pubblico Ministero, quanto se siano presentate da persone private. (*Art.* 174.)

La Corte Regia conosce, e giudica inappellabilmente dei delitti, e trasgressioni che per il diritto penale sono puniti con una pena superiore all'esilio dal Compartimento Governativo. (*Art.* 175.)

I Tribunali di prima Istanza giudicano inappellabilmente dei delitti, e trasgressioni, che si commettono nell'estensione dei respettivi loro Circondarj, e che per le Leggi veglianti sul diritto penale si puniscono coll'esilio dal Compartimento Governativo, o altra pena inferiore alla suddetta, fino a quella riservata ai Vicarj, e Direttori degli atti, di che nell'Articolo successivo. (*Art.* 176.)

I Vicarj Regj, e Giudici Direttori degli atti criminali giudicano dei modici furti semplici, e dei danni dati ancorchè qualificati solamente con asportazione non eccedenti la somma di Lire 10. e delle leggere offese, ed ingiurie che non portino a pene maggiori della carcere fino a otto giorni, e della multa di Lire 25. Essi provvedono all'istruzione del processo in ogni causa criminale. (*Art.* 177.)

TITOLO XLV.

Dei Vicarj Regj, Direttori degli atti Criminali, Commissarj di Polizia, e dell'istruzione dei processi Criminali.

I Commissarj di Polizia di Firenze, e Livorno, ed i Potestà saranno rivestiti degl'attributi, ed avranno gli oneri dei Ministri di Polizia Giudiciaria per la scoperta dei delinquenti, e per assicurarsi prontamente delle tracce immediate dei delitti. (*Art.* 178.) Saranno questi solleciti di rimettere al Vicario Regio, o al Giudice Direttore degli atti, da cui dipendono, gli atti di accesso, o di visita, i fatti esami, e tutti i processi verbali delle operazioni, alle quali avranno dato luogo per occasione di delitti commessi. (*Art.* 179.)

Un estratto senza ritardo lo dirigeranno al Regio Procuratore. (*Art.* 180.)

Gli esecutori pure, ed i capi posti di Picchetti stabiliti per il servizio della Polizia Giudiciaria rimetteranno al detto Regio Procuratore il duplicato d'ogni denunzia, o referto, che avranno presentato al Vicario, o al Giudice Direttore degli atti concernenti delitti, e trasgressioni contemplate dalle Leggi criminali veglianti nel Granducato, e senza porre ritardo dal momento, in cui ne avranno la notizia. (*Art.* 181.)

I Vicarj Regi, e Direttori degli atti ragguaglieranno il Regio Procuratore dell'iniziamento d'ogni procedura, o informazione interessante un delitto, o un fatto contemplato come punibile dalle Leggi criminali, e gli rimetteranno il rapporto d'ogni delitto, o fatto punibile appena, che siano intesi. (*Art.* 182.)

Il R. Procuratore corrisponderà coi Vicarj, Giudici Direttori degli atti, Commissarj di Polizia, e Potestà, e richiederà il loro ufizio sopra ciò che può concernere la scoperta dei delitti, e delle trasgressioni. (*Art.* 183.)

I predetti Vicarj, Direttori d'atti, Commissarj di Polizia, ed i Potestà daranno sfogo alle richieste del R. Procuratore in tuttociò, che può riguardare la scoperta dei delitti, e dei delinquenti, e la più sollecita istruzione del processo. (*Art.* 184.)

L'istruzione del processo scritto continuerà a tenersi coerentemente agli ordini, e Regolamenti veglianti ad eccezione delle parti riformate, o variate. (*Art.* 185.)

Quando il Vicario, o Giudice Direttore degli atti crederà di non ammettere la querela, quando anche si tratti di delitto riguardante la di lui minore competenza, la rimetterà corredata di un decreto motivato al R. Procuratore del Tribunale di prima Istanza, affinchè da esso sia provocata la risoluzione del Tribunale sull'ammissione, o rejezione di detta querela. (*Art.* 186.)

Il Regio Procuratore farà conoscere al Vicario, o al Giudice Direttore remittente la risoluzione pronunziata dal Tribunale, e se la querela sia stata ammessa, il

Vicario, o il Giudice predetto procederà immediatamente all'istruzione degl' atti informativi. (*Art.* 187.)

Non potrà carcerarsi l'imputato di un delitto, o trasgressione fuori dei casi, nei quali attesa la natura del fatto delittuoso, sia dalle Leggi ordinata pendente il processo la custodia dell'imputato, e mai potrà essere ordinato per il solo capo di sperimentarlo, ed ottenerne da ciò un mezzo di prova.

Non potrà neppure pendente il processo aver luogo la carcerazione di un Testimone sia indotto, dal Fisco, o dall'imputato per causa di farne esperimento, e rilevarne una prova. (*Art.* 188.)

Quando nell'istruzione degli atti informativi, il Vicario, o il Giudice Direttore degli atti incontrerà difficoltà, ed avrà bisogno di schiarimenti, per ottenergli si rivolgerà al R. Procuratore. (*Art.* 189.)

Compilata la procedura coll'esaurimento di tutte le verificazioni, e coll' esame obiettivo dell'imputato, o imputati, ed omessi i confronti tanto degli imputati tra loro che di questi coi testimonj deponenti a loro carico, il Vicario Regio, o il Giudice Direttore degli atti rimetterà il processo cartolato, e corredato di spoglio al R. Procuratore, e renderà notificato l' imputato del giorno di detta trasmissione, e ne prenderà nota in processo, e trovandosi l'imputato in carcere, o nel territorio del Tribunale Vicariale, ove è stato formato il processo, dopo fattogli personalmente la notificazione, dovranno essere accolte l'istanze, e dichiarazioni, che crederà di fare per essere unite al processo da inviarsi al Tribunale di prima Istanza. (*Art.* 190.) La notificazione personale, potrà farsi all'imputato in fine dell'ultimo costituto; ove ne sarà fatta espressa menzione, come ancora delle Istanze, e dichiarazioni, che facesse l' imputato. (*idem*)

Se l'imputato si troverà nelle carceri di un altro Tribunale, le notificazioni suddette si faranno per Lettera di sussidio. Il Tribunale richiesto riceverà le dichiarazioni dell'imputato. (*Art.* 191.)

In quei delitti però, ed in quelle contravvenzioni, nelle quali la competenza del Tribunale di prima Istanza fosse dimostrata, e la di cui verificazione sì nel materiale, come nello speciale si presentasse tale da potersi eseguire immediatamente nella sua totalità, potrà tralasciarsi la procedura scritta, e potrà portarsi l'affare a diligenza del R. Procuratore con semplice citazione dell'imputato, o imputati a portarsi all'udienza del Tribunale di prima Istanza.

In tal caso il Vicario Regio, o il Giudice Direttore degli atti ricevuta la ratifica della querela, nella quale potrà far meglio sviluppare i fatti, ed i mezzi di provargli, e dopo aver pronunziato sulla medesima, la rimetterà al R. Procuratore, perchè sia proceduto al pubblico giudizio, se sarà creduto conveniente. (*Art.* 192.)

I Vicarj Regj, e Giudici Direttori degli Atti nei Giudizi, che spediscono colla competenza criminale, di che nell'Art. 177. cioè di furti, e danni non maggiori di Lire 10. e di leggiere offese, e ingiurie, che non portino a pene maggiori della Carcere, dovranno prima compilare le necessarie verificazioni nei modi, che verranno stabiliti. (*Art.* 193.)

Se i Vicarj, o Giudici suddetti credendosi competenti in ragione del titolo, e qualità del delitto, abbiano istituito Processo sommario, qualora dallo sviluppo del

medesimo venga a resultare un delitto più grave, e superiore alla loro competenza, devono immediatamente supplire con tutti gli atti occorrenti per la completa regolarità di un Processo informativo, e proseguire fino alla trasmissione di esso al Regio Procuratore (V. Art. 190.) o rimettergli nello stato, in cui sono, quando si verifichi, che sono in stato da potersi portare alla sua risoluzione (V. Art. 192.) (*Art.* 194.)

TITOLO XLVI.

Dell'appello dai Decreti dei Vicarj, e Direttori degli Atti.

Ai condannati nei Giudizi per delitti contemplati nell'Art. 177. (furti minori di Lire 10., offese, e ingiurie, che non portano una pena maggiore della Carcere) competerà il rimedio dell'appello avanti il Tribunale di prima Istanza da interporsi nei cinque giorni successivi alla notificazione del Decreto, e da esibirsi nel Tribunale del Vicario, o del Giudice Direttore, che trasmetterà l'inserto del Processo sommario alla Cancelleria del Tribunale di prima Istanza. (*Art.* 195.)

Il R. Procuratore potrà appellare, ma per il solo capo dell'incompetenza dai Decreti dei Vicarj, e Giudici Direttori degli Atti dei relativi ai delitti, di che in detto Art. 177. (*Art.* 196.)

Nel caso, poi, in cui vi sia la contravvenzione della Legge, di che all'Art. 154. potrà il R. Procuratore ricorrere in Cassazione, ma per il solo interesse della Legge. (*Idem*)

Il R. Procuratore per interporre l'appello come sopra, avrà il termine di dieci giorni continui dalla data del Decreto. (*Art.* 197.) Nella pendenza di questo termine, e durante l'istanza, che abbia luogo, resta sospesa l'esecuzione del Decreto medesimo. (*Art.* 198.)

Però se il R. Procuratore dichiarerà di renunziare al diritto dell'appello, la Sentenza si renderà eseguibile decorso il più breve termine concesso al condannato. (*Art.* 199.)

I Vicarj Regj, e Giudici Direttori degli Atti rimetteranno copia dei Decreti, che proferiscono, al R. Procuratore senza ritardo dopo la loro pronunzia. (*Art.* 200.)

Dell'appello interposto dal R. Procuratore, e che dovrà esibire nella Cancelleria del Tribunale di prima Istanza, ne verrà a di lui premura fatta notificazione all'imputato, ed al querelante. (*Art.* 201.)

Gli atti dei relativi Processi saranno rimessi al R. Procuratore. (*Art.* 202.)

Il Commissario R. di Pontremoli, i Vicarj, e Potestà di quel Commissariato, l'Auditore Vicario di Portoferrajo, i Potestà dell'Isola dell'Elba, e tutti gli Agenti della forza pubblica nei Circondarj che sopra, quali dovrebbero corrispondere col R. Procuratore, corrisponderanno in vece coi Sostituti dei Regj Procuratori residenti in Pontremoli, e Portoferrajo, quali renderanno conto della corrispondenza suddetta ai loro respettivi Regj Procuratori. (*Art.* 203.)

Nei Tribunali istruenti i Processi criminali saranno osservate le attuali tariffe. (*Art.* 204.)

TITOLO XLVII.

Dei Giudizj criminali avanti i Tribunali di prima Istanza.

I Tribunali Collegiali di prima Istanza esercitano la loro giurisdizione criminale, e deliberano, sia in udienza pubblica, che in Camera di Consiglio sempre col voto di tre Giudici, ed a pluralità di voti. Se alcuno dei Giudici sarà impedito potrà essere supplito da altro. (V. Art. 89.) o da un Supplente (V. Art. 90.) (*Art.* 205.)

La formazione del Turno criminale ha luogo nei Tribunali composti di un numero maggiore di tre Giudici. (V. Art. 88.) (*Art.* 206.)

Le istanze, che il R. Procuratore può dirigere al Tribunale in ordine al disposto dell'Art. 186. si risolveranno in Camera di Consiglio. (*Art.* 207.) *L'Articolo* 186. *citato prescrive, che se il Vicario, o il Giudice Direttore degli Atti crederà di non accogliere una querela ancorchè si tratti di delitto riguardante la di lui competenza, rimetterà questa corredata di un Decreto motivato al R. Procuratore, affinchè esso provochi avanti il Tribunale l'ammissione, o rejezione.*

Rimesso che sia il Processo criminale dopo compita l'istruzione nelle forme indicate (Art. 190.) il R. Procuratore lo sottoporrà ai Giudici riuniti nella Camera di Consiglio, e ne provocherà la risoluzione. (*Art.* 208.)

Il Turno medesimo preso in esame il Processo dichiarerà, se dalle prove esistenti in Processo resultino giustificazioni sufficienti da autorizzare il pubblico Giudizio a carico dell'imputato, o imputati. Nel caso negativo ordinerà non esser luogo a procedere più oltre, abilitando l'imputato, o imputati dalla carcere. (*Art.* 209.)

Se il Turno rileverà, che il Processo presenti un titolo di delitto, o trasgressione interessante la competenza del proprio Tribunale, rinvierà l'affare al Giudizio pubblico, e trasmetterà il Processo alla Cancelleria. Se giudicherà, che il titolo del delitto interessi la competenza della Corte Regia, ordinerà che venga rimesso il Processo al R. Procuratore Generale, e lo rinvierà al Vicario, o Giudice Direttore degli Atti, se crederà, che la causa sia di loro competenza. (*Art.* 210.)

Se il predetto Processo presenterà due delitti connessi respettivamente interessanti la maggiore, o minor competenza, il Tribunale senza dividere il Giudizio, ordinerà la trasmissione del Processo alla Corte Regia. Se poi manca connessione tra i delitti, il Turno riterrà il Processo, e conoscerà dell'affare per il capo, che riguarda la sua competenza, e rimetterà l'altro alla Corte Regia. (*Art.* 211.)

Quando il Turno riunito in Camera di Consiglio ritroverà gli atti incompleti, potrà ordinare al Tribunale istruente, che vi supplisca. (*Art.* 212.)

All'adunanza della Camera del Consiglio non interviene che il Procuratore R., ed il Cancelliere, che deve leggere gli Atti. Ambedue si ritirano al momento dell'esame, e della deliberazione dei Giudici rimanendo il Processo sul loro Tavolino. Non si ammettono nella Camera del Consiglio nè le parti, nè i difensori, nè i testimoni.

Possono però le parti per mezzo del Cancelliere passare le memorie ai Giudici fino al giorno però, in cui segua il rapporto del R. Procuratore (*Art.* 213.)

Competerà al R. Procuratore il diritto d'appello avanti la Corte Regia dai Decreti pronunziati nella Camera di Consiglio, e porterà questo l'effetto sospensivo; ma dovrà interporlo dentro tre giorni successivi alla pronunzia. Questo appello a cura del R. Procuratore sarà notificato all'imputato, o imputati. (*Art.* 214.)

I Decreti pronunziati dal Turno suddetto dovranno motivarsi quanto al fatto, e quanto al diritto. (*Art.* 215.)

TITOLO XLVIII.

Del pubblico Giudizio criminale avanti i Tribunali di prima Istanza.

Tanto nel caso, in cui sia stato ordinato l'invio dell'imputato al pubblico Giudizio, quanto nel caso che dai fatti resulti la prova del delitto, o trasgressione (V. Art. 192.) il Presidente destinerà il giorno della discussione. (*Art.* 216.)

Il R. Procuratore farà notificare all'imputato il Decreto, col quale è stato inviato al pubblico Giudizio e lo farà citare a comparire nel giorno fissato per la discussione, e decisione della causa. (*Art.* 217.)

Anche nell'altro caso contemplato, come sopra dall'Art. 192. sarà notificato all'imputato il giorno della discussione unitamente alla citazione à comparire. (*Idem*)

Il Presidente del Tribunale di prima Istanza destinerà d'ufizio un Avvocato, o Procuratore per assisterlo nella difesa, qualora da se stesso non l'abbia nominato. (*Art.* 218.)

I Giudici che hanno votato nella Camera del Consiglio non sono impediti d'intervenire, e dar voto anche nel Giudizio sul merito. (*Art.* 219.)

Le cause criminali della competenza dei Tribunali di prima Istanza verranno trattate, e resolute in udienza pubblica. Saranno sentiti in detta pubblica udienza presente ogni parte gli imputati, e i testimoni citati a richiesta del Pubblico Ministero, del Presidente medesimo, e degli imputati stessi, e quindi esaminato tutto, sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, e la difesa dell'Avvocato, o Procuratore, che avrà la parola l'ultimo, il Tribunale pronunzierà la sentenza definitiva. (*Art.* 220.)

Quando il Turno decidente di prima Istanza nelle cause discusse avanti di esso in pubblica udienza pronunziasse la competenza della R. Corte, una tal pronunzia dovrà essere rimessa col relativo Processo alla Camera delle Accuse, perchè decida. (*Art.* 221.)

I Giudici quanto al fatto pronunzieranno secondo la loro morale convinzione, limitandosi a dichiarare, se costa, o non costa in genere, ed in specie del delitto, e della trasgressione, e delle sue circostanze: ed in quanto al diritto in caso di condanna infliggeranno la pena ordinaria, e motiveranno la Sentenza riportando il Testo della Legge penale applicata al caso.

Rimane abolito l'uso della condanna in pena straordinaria nei casi di prova imperfetta. Si conserva però nel suo vigore per tutti i delitti il disposto dell'Art. 28. della Legge de' 30. Agosto 1795. relativa alle facoltà rilasciate ai Giudici di diminuire le

pene prescritte tassativamente dalle Leggi veglianti riguardo al concorso di cause diminuenti il dolo. (*Art.* 222.)

Il §. 28. *di detta Legge prescrive* « ivi » *Avendo noi con precisione determinate le pene da incorrersi secondo la qualità dei delitti, e secondo i diversi gradi di pregiudizio, che i medesimi arrecano alla pubblica tranquillità, e sicurezza Vogliamo in conseguenza che resti abolita la facoltà, che in alcuni casi le Leggi attribuivano ai Giudici di accrescerle, e che non debbano nella sentenza dipartirsi da quelle tassativamente prescritte nella presente nostra Costituzione; ma per procedere al caso, che il di lei literale disposto fosse per essere eccessivamente severo a fronte della mancanza di prova piena, e perfetta del delitto, e nel concorso di altre speciali circostanze diminuenti il dolo, in tal caso ricordiamo ai Giudici di non dipartirsi nel diminuire la respettiva pena tassativamente prescritta da quella gradazione, che è coerente alle regole di ragione comune scendendo colla dovuta proporzione al maggiore, o minor peso della prova indiziaria, o al maggiore, o minor numero delle speciali circostanze diminuenti il dolo per uno, o più gradi inferiori della stessa specie di pena più prossima secondo che comporterà l'equità con esprimere nella sentenza la pena tassativamente prescritta dalla Legge al delitto, e l'altra minore, in cui verrà il reo condannato per giusti, ed equi motivi di recesso da spiegarsi in succinto nella sentenza medesima, ove ordiniamo, che non si faccia uso altrimenti della frase, che spieghi* « Arbitrio » *nella parte condannatoria; Ove però per le infinite combinazioni, e circostanze che sogliono accompagnare l'azioni delittuose non sia luogo a referirle ad uno dei delitti dichiarati dalle Leggi municipali, o comuni, per i quali sia tassativamente prescritta una pena certa, fissa, e costante, onde dovrebbe aver luogo l'arbitrio dei Giudici Vogliamo, che essi avanti di procedere ad una condanna partecipino alla nostra Consulta la novità del fatto colla loro proposizione; E la Consulta dichiari quella pena, che crederà giusta, ed opportuna, e fatta nota ai Giudici proferiscano in conformità la sentenza con dovere poi la Reale Consulta medesima render conto a noi della pena dichiarata all'effetto, che mentre da noi si trovi opportuno colla nostra Sovrana Autorità si possa stabilire per regola, e Legge da osservarsi in casi simili per il tempo avvenire.*

Le forme regolatrici del pubblico Giudizio verranno separatamente ordinate. (*Art.* 223.)

Gli appelli proferiti dai Decreti dei Vicarj, o Giudici Direttori degli Atti Criminali in ordine alla competenza ad essi attribuita nell'Art. 177. si tratteranno dai Tribunali di prima Istanza nelle forme, che verranno determinate. L'esito del Giudizio influirà sulla sorte degli appellanti siano le sentenze riformate in loro favore, o in loro aggravio. (*Art.* 226.)

TITOLO XLIX.

Dei delitti commessi nel tempo della pubblica discussione.

Quando nella Sala d'Udienza, e sue pertinenze nel tempo della pubblica seduta fosse commesso qualche delitto di competenza dei Vicarj Regj, o dei Direttori degli atti criminali o del Tribunale di prima Istanza, il Presidente del Tribunale medesimo dopo aver compilato il processo verbale del fatto, sospesa la prima discussione sentirà i Testimoni, e l'Imputato, ed il Tribunale udito il pubblico Ministero, ed il difensore dell'Imputato stesso pronunzierà la sentenza nel modo, che sopra. Se poi il delitto sarà di competenza della Corte Regia, il Presidente del Tribunale compilato il processo verbale dei fatti, ordinerà l'arresto dell'Imputato, o Imputati, e lo rimanderà al Tribunale d'istruzione del luogo. Le dette disposizioni però verranno osservate, quando avuto riguardo alla gravità dei casi non si giudicasse dal Tribunale più conveniente di ordinare la procedura scritta per proseguirsi, come di ragione. (*Art.* 224.)

I delitti commessi nella pubblica Udienza dei Tribunali sì civili, che criminali di qualunque natura essi siano, saranno tutti di pubblica azione. (*Art.* 225.)

TITOLO L.

Dell'inappellabilità delle Sentenze criminali proferite dai Tribunali di prima Istanza.

Queste sentenze sono inappellabili, e contro di esse non compete, che il rimedio della cassazione avanti la R. Corte che può implorare tanto il R. Procuratore, che la parte privata. (*Art.* 227.)

TITOLO LI.

Disposizioni sul pagamento dei diritti di Cancelleria.

Si osserveranno per gli atti delle cause criminali, che si tratteranno avanti i Tribunali di prima Istanza, le tariffe veglianti. (*Art.* 228.)

TITOLO LII.

Dei Giudizi criminali avanti la R. Corte.

La Giurisdizione criminale propria della Corte Regia sarà esercitata da una Camera ordinaria decidente, e da una Camera d'accuse. (*Art.* 229.) Vi sarà inoltre una Camera decidente straordinaria. (*idem*)

TITOLO LIII.

Dell' atto d' Accusa.

L' atto d' accusa dovrà distendersi immediatamente dopo la pronunzia del decreto del R. Procuratore, e dovrà nel medesimo essere specificato il delitto imputato, deducendo in compendio le resultanze del processo più importanti, e specialmente quelle, che portano legalmente ad aggravare, o attenuare l' imputazione, e deve terminare coll' esprimere che l' individuo è accusato del delitto, di cui si tratta, nel decreto di accusa, indicandolo col suo nome, e colle circostanze, che l' accompagnano, e citando la Legge, che lo contempla. (*Art.* 239.)

TITOLO LIV.

Della Camera d' accuse.

La Camera d' accuse sarà composta di un Vice-Presidente, e di due Consiglieri. Il Turno componente questa Camera a forma dell' Art. 134. sarà dal Presidente regolato al principio dell' anno curiale, e di tal determinazione ne sarà reso conto alla R. Consulta. (*Art.* 230.)

La Camera delle Accuse ritenendo l' istesse discipline ordinate all' Art. 213. vale a dire, *che all' adunanza sarà presente il Procuratore Regio, ed il Cancelliere, che si ritireranno, allorquando la Camera incomincia l' esame, che non potrà presentarsi la parte, nè i difensori, salvo il diritto di presentare le Memorie per mezzo della Cancelleria*, dopo sentito il rapporto, e la richiesta del pubblico Ministero, esaminerà, se le resultanze del processo, che dovrà essere sul tavolino della medesima, sono bastanti per porre il prevenuto in stato di accusa, e quando resulti affermativamente delibererà, che l' imputato sia posto in stato d' accusa, e che il medesimo insieme col processo sia inviato alla Camera decidente della Corte per essere ammesso, e sottoposto al giudizio pubblico.

Se al contrario le resultanze del processo compariranno insufficienti a credere reo l' imputato del delitto, ordinerà, che esso sia posto in libertà, quando non si trovi detenuto per altre cause.

Se apparirà poi, che i resultati del processo pongano in essere un delitto, o una trasgressione compresa nella competenza criminale dei Tribunali di prima Istanza, o dei Vicarj, o Giudici Direttori degli atti, ordinerà che a questi respettivamente venga rimesso il Processo per procedere in seguito all' opportuna risoluzione. La Camera delle accuse delibererà in seguito sopra ogni affare, e non potrà protrarre la sua dichiarazione oltre i tre giorni dal rapporto del Procuratore Generale, dopo il quale non conferirà con alcuno.

I Decreti della Camera d' accuse saranno motivati. (*Art.* 234.)

Se la suddetta Camera delle accuse trovasse gli atti del Processo incompleti, potrà con decreto ordinare il supplemento, quale a cura del R. Procuratore sarà

eseguito dal Tribunale, che ha istruita la procedura, o da qualunque altro, che per giusti motivi venisse ordinato dalla Camera stessa. (*Art.* 236.)

La pronunzia della Camera d'accuse, colla quale venga dichiarato non esser luogo all'accusa, produrrà soltanto l'effetto, che l'imputato non possa essere nuovamente tradotto in Giudizio pel delitto imputatogli in quello stato degli atti. (*Art.* 235.)

La Camera d'accuse delibererà in Camera di Consiglio, e a pluralità di suffragi, e senza intervento di difensori, e di parti. (*Art.* 232.)

Il R. Procuratore Generale sottoporrà alla Camera delle accuse con suo rapporto specificato nei cinque giorni successivi al loro ricevimento i Processi dei delitti, che i decreti della Camera di Consiglio del Tribunale di prima Istanza avranno dichiarato della competenza della Corte Regia. (*Art.* 233.)

In quanto agli appelli, che dai Regi Procuratori verranno interposti nei tre giorni successivi alla loro pronunzia dai decreti pronunziati nella Camera di Consiglio del Tribunale di prima Istanza la Camera delle accuse ne conoscerà, e risolverà dei medesimi ai termini di ragione nei modi sopra indicati negli Art. 233. e 234. e rimetterà secondo le respettive competenze, o della Camera decidente, o dei Tribunali di prima Istanza, o dei Vicarj, o Giudici Direttori degli atti quei processi, nei quali oppostamente ai decreti della Camera di Consiglio giudicasse dover aver luogo un ulterior corso di Giustizia. (*Art.* 240.)

TITOLO LV.

Della Notificazione dei decreti della Camera delle accuse, e ricorso dai medesimi.

I decreti proferiti dalla Camera delle Accuse sulla competenza della Corte Regia saranno notificati a diligenza del Regio Procuratore Generale all'imputato, o imputati. (*Art.* 237.)

Potrà ricorrersi in Cassazione dal decreto della Camera delle Accuse, se il fatto, sul quale il decreto è fondato, non è delittuoso, se il ministero Pubblico non è stato sentito, e se il decreto è stato pronunziato da un numero di Giudici minore di quello, che è prescritto. (*Art.* 238.)

TITOLO LVI.

Della Camera criminale decidente.

La Camera decidente sarà composta di un Vice-Presidente, e cinque Consiglieri che saranno eletti dal Presidente nei modi sopraccennati. (*Art.* 230.)

Stabilita la competenza della Camera decidente della Corte Regia avrà luogo il Giudizio pubblico avanti il medesimo presenti le parti, e i Testimoni citati ad istanza del Regio Procuratore, e sentito il parere del medesimo, ed il difensore dell'imputato,

o imputati, che avrà l'ultimo la parola, ed avrà luogo la pronunzia della sentenza. V. gl'Art. 220. e 222. (*Art.* 241.)

Quando la Camera decidente conosca nei processi rimessi da quella delle Accuse titoli interessanti una minor competenza criminale, e non la propria, gli risolverà non ostante in merito. (*Art.* 242.)

Quando fosse commesso un delitto nella Sala d'Udienza, e sue pertinenze nel tempo della discussione avrà luogo sul delitto medesimo il pubblico Giudizio. V. Art. 224. La Corte pronunzierà immediatamente, quando pure si tratti di delitto di propria competenza, se pure non giudichi conveniente di ordinare la Procedura scritta. (*Art.* 243.)

TITOLO LVII.

Del Difensore legale dell'imputato avanti la Corte decidente.

Se l'imputato non si sarà scelto un difensore, ne sarà destinato uno dal Presidente della Camera criminale scelto tra gli Avvocati descritti al Ruolo delle Corti. (*Art.* 245.)

TITOLO LVIII.

Del ricorso dalle Sentenze della Camera criminale decidente.

Dalle sentenze proferite dalla Camera decidente non compete, che il ricorso in Cassazione, che potrà domandarsi dal condannato, o condannati, e dal pubblico Ministero. (*Art.* 244.)

TITOLO LIX.

Della Camera decidente straordinaria.

Questa Camera composta di un Vice-Presidente, e cinque Consiglieri da stabilirsi dal Presidente. (*Art.* 230.) Conoscerà delle cause, nelle quali venga rinnuovato il Giudizio dopo la Cassazione accordata dalla Corte Suprema di altro precedente Giudizio della Camera ordinaria decidente della Corte Regia. (*Art.* 229.)

TITOLO LX.

Disposizioni comuni alle due Camere ordinaria, e straordinaria decidenti.

Avanti queste due Camere il Giudizio sarà pubblico: esse risolveranno a pluralità di voti, e quando di questi resulti la parità prevarrà la deliberazione più favorevole all'accusato.

Quando però si tratterà di infliggere la pena capitale, questa non potrà pronunziarsi, quando a deliberarla non concorra il voto unanime del Collegio; se concorra la sola pluralità, sarà inflitta la pena, che immediatamente susseguе, quella cioè dei pubblici lavori a vita. (*Art.* 231.)

TITOLO LXI.

Dei diritti della Cancelleria criminale.

Le tariffe, che sono attualmente in vigore per la Cancelleria dei Tribunali criminali del Granducato s'osserveranno per le cause criminali, che si agitano avanti la Corte Regia. (*Art.* 246.)

TITOLO LXII.

Della R. Consulta, e Corte Suprema di Cassazione negli affari Criminali.

Il disposto dei precedenti Art. 143. 144. 145. 149. 150. 153. 158. e 160. sarà comune alle cause, che verranno portate alla Suprema Corte col ricorso per la Cassazione delle sentenze proferite dalle Camere criminali della Corte Regia, dai Tribunali criminali di prima Istanza, o dei Vicarj Regj, e Giudici Direttori degl' atti suscettibili di un simile ricorso coerentemente agl' ordini del Motuproprio. (*Art.* 247.)

Potranno intentare il ricorso anche i militari condannati dai Consigli di Guerra ad alcuna delle pene indicate all' Art. 57. del Regolamento di Procedura criminale per i Tribunali Militari del 19. Giugno 1819. La Corte predetta conoscerà di tali ricorsi, e sentito il pubblico Ministero gli risolverà prontamente, ed in preferenza alle altre cause ordinarie. (*Art.* 248.)

Il citato Art. 57. dispone « tutte le volte che la pena imposta, ad alcuno nei Consigli di Guerra giungerà per i soldati a quella dei pubblici lavori, ed alla morte, e rapporto agli Ufiziali a quella della cassazione, o qualunque altra, a cui la cassazione fosse unita, resta accordato il diritto ai condannati medesimi di domandare il rimedio straordinario della revisione della loro sentenza.

Il ricorso in cassazione non potrà intentarsi contro le sentenze pronunziate nella contumacia dei condannati. (*Art.* 149.)

Il termine ad esibire la domanda di cassazione nelle cause criminali è di giorni cinque continui tanto per la parte privata, che per il Ministero Pubblico. Questo termine incomincia a decorrere quanto alla parte privata dal dì della notificazione della sentenza, ed in quanto al Pubblico Ministero dal dì della pronunzia di essa. (*Art.* 250.)

Nei dieci giorni successivi a quello, in cui sia stata esibita la detta domanda dovrà quello, che ricorre, presentare la sua memoria, che comprenda i motivi creduti opportuni per giustificare il domandato ricorso. (*Art.* 251.)

Il condannato potrà unirvi copia di tutti gli atti, che egli ravvisasse utili per ottenere l'intento. (*idem*)

La domanda, e la memoria dovranno nei respettivi termini esibirsi nella Cancelleria della Corte, o del Tribunale, che avrà proferita la sentenza, e l'una, e l'altra a cura della stessa Cancelleria dovranno essere trasmesse a quella della Corte di Cassazione unitamente a tutte le carte interessanti la causa. (*Art.* 252.)

I termini sopra enunciati sono di rigore, talchè ogni atto presentato fuori dei termini medesimi sarà nullo, e non produrrà veruno effetto. (*Art.* 253.)

L'esperimento del ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione opererà la sospensione della sentenza, da cui si ricorre. (*Art.* 254.)

Ottenuta la Cassazione di una sentenza preferita dalla Camera decidente della Corte Regia, il nuovo Giudizio apparterrà alla Camera straordinaria. (*Art.* 255.)

Se la sentenza cassata sarà stata decisa da un Turno criminale del Tribunale di prima Istanza, in questo caso, se questo sarà composto di sei Giudici, il nuovo Giudizio sarà deferito all'altro Turno, e se sarà composto di un numero minore, la cognizione della sentenza cassata spetterà al Tribunale di prima Istanza più vicino, osservate tutte le formalità prescritte negli Art. 220. 222. e 223. che consistono nel trattarsi la causa in pubblica udienza presente l'imputato, e testimoni, e sentito il pubblico Ministero, ed il difensore dell'Avvocato, e nel decidere secondo la convinzione dei Giudici in quanto al fatto: ed in quanto al diritto infliggere la pena ordinaria, restando però conservata la facoltà di diminuire la pena nelle circostanze particolari, in ordine all'Art. 28. della Legge del 30. Agosto 1795. (*Art.* 256.)

In quanto alle sentenze di qualunque Tribunale, o Giusdicente che siano state cassate per il capo dell'incompetenza si rimetteranno a quel Giudice, o Tribunale, che la Corte di Cassazione avrà dichiarato competente V. Art. 156. (*Art.* 257.)

Quando una sentenza della Camera Criminale della Corte Regia, che importi condanna ad una pena inferiore a quella della morte, venga cassata per non essere stata dalla medesima applicata questa pena, la Camera della stessa Regia Corte, a cui verrà rimesso il nuovo Giudizio, non dovrà pronunziare non ostante la di lei unanimità, che la pena immediatamente successiva alla capitale (cioè i pubblici lavori a vita.) (*Art.* 259.)

Quando dalla Corte di Cassazione venga ammesso il ricorso da una sentenza del Consiglio di Guerra la commissione del nuovo Giudizio verrà fatta al Consiglio di Revisione stabilito all'Art. 59. del Regolamento di Procedura criminale. (*Art.* 258.)

L'Art. 59. sopra enunciato dispone « Un Consiglio di Guerra sarà permanente in Firenze, e verrà composto di sette Militari nominati da S. A. I. e R. e del terzo Auditore della Ruota Criminale, che eserciterà in questa parte le funzioni di Auditore Militare. »

Le sentenze dei nuovi Giudici influiranno tanto in aggravio, quanto in favore delle parti, che avranno intentato il Ricorso, e dovranno eseguirsi a forma degl'ordini. (*Art.* 260.)

TITOLO LXIII.

Del Ricorso alla Grazia.

Il Ricorso alla Grazia dalle condanne criminali dovrà presentarsi per il canale della R. Consulta. Il detto Ricorso non avrà effetto sospensivo, che per la condanna alla pena capitale, ed ai pubblici lavori a vita, o a tempo, ed alla reclusione nella casa di lavori forzati a Volterra. (*Art.* 261.)

Il difensore del condannato alla pena capitale, o ad alcuna dei lavori pubblici dovrà d'ufizio presentare alla R. Consulta il Ricorso per la Grazia nei cinque giorni successivi alla notificazione della sentenza, la quale non potrà avere effetto prima, che costi della rejezione del Ricorso deliberata della R. Consulta. (*Art.* 262.)

I difensori, che mancassero a quest'obbligo da eseguirsi nel termine che sopra, incorreranno nella sospensione dall'esercizio della professione per tutto quel tempo, che sarà creduto dalla R. Consulta. (*Art.* 263.)

TITOLO LXIV.

Del Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di Cassazione.

Il Pubblico Ministero è il difensore dell'ordine pubblico in tutti i rapporti, nei quali resta pregiudicato dai delitti, e trasgressioni, ed osservata per questo la pubblica azione nella scoperta dei fatti delittuosi, e per la loro repressione avanti i Tribunali Criminali. È incaricato ancora di fare eseguire le Sentenze, e i Decreti dei Tribunali stessi. (*Art.* 264.) Eccita, e richiede il ministero, che applica all'istruzione dei processi, ed all'incombenza della Polizia giudiciaria, e richiede la forza pubblica per le ricerche, e operazioni, che reputi convenienti per assicurare la più pronta, ed efficace amministrazione di Giustizia, e deve alle sue richieste corrispondersi dai Ministri, Agenti, e Ufiziali, a cui sono dirette. (*Art.* 265.)

Competono al medesimo anche gli attributi, di che negli Art. 163. 164. 165. 166. 167. 168. e 169. della presente Legge già enunciati. (*Art.* 165.)

Nei casi di delitto flagrante può il Ministero Pubblico accorrere sul posto, raccogliere le tracce, e compilare il processo verbale: e se già fosse occorso un titolare di Polizia giudiciaria può richiedere al medesimo di ogni operazione. (*Art.* 266.)

Esso invigila al servizio dei Tribunali criminali, e quello di Polizia giudiciaria, e per il canale della R. Consulta comunica ogni sua osservazione, e provoca quelle misure disciplinarie, che si richiedono. Interviene, e prende parte in tutti i Giudizj criminali avanti i Tribunali di prima Istanza, nelle Camere Criminali della Corte Regia, e della Corte di Cassazione. (*Art.* 267.) Emette in ogni causa il suo voto all'udienza in voce, e lo rilascia in scritto prima della pronunzia della sentenza. (*Art* 268.)

In qualunque caso, in cui non resultasse fondamento valevole a introdurre il ricorso in cassazione, e resultasse perciò il concorso di gravi circostanze da meritare attenzione a favore del condannato in linea di grazia, potrà allora rivolgersi alla R. Consulta con memoria motivata, e richiederla di conoscere, e risolvere a forma delle sue istruzioni. (*Art.* 266.)

TITOLO LXV.

Degli Avvocati, e Procuratori.

Non è fatta innovazione alcuna ai regolamenti veglianti per l'ordine degl'Avvocati, e per quello dei Procuratori descritti nel Ruolo del Supremo Consiglio di Giustizia, quale diverrà Ruolo delle Corti e del Tribunale di prima Istanza di Firenze. (*Art.* 270.)

Ciascuno degli altri Tribunali di prima Istanza avrà un Ruolo ordinario, e potrà averne ancora uno straordinario di Procuratori ai termini della Legge de' 23. Agosto 1834. da pubblicarsi a cura della R. Consulta dentro l'anno dall'attivazione dei Tribunali predetti. (*Art.* 271.)

Intanto provvisoriamente potranno esercitare avanti il respettivo nuovo Tribunale, qualora stabiliscano la residenza presso di esso, i Procuratori di diritto già ammessi in ordine alla citata Legge de' 23. Agosto 1834., e che possono comparire nei Tribunali di Vicariato, e Potesteria. (*Idem*)

La detta Legge de' 23. Agosto 1834. determina il numero dei Procuratori nei Tribunali Toscani.

TITOLO LXVI.

Degli Avvocati dei Poveri.

Sono soppressi gli Avvocati dei Poveri nelle cause criminali. La difesa degl'imputati, e degl'accusati è imposta come ufizio gratuito agl'Avvocati, e Procuratori, i quali nominati, come agl'Articoli 218. e 245. della presente Legge o dal Tribunale di prima Istanza, o dal Presidente della Camera Criminale non potranno ricusarsi senza incorrere nelle censure le più gravi contemplate negli attuali Regolamenti. (*Art.* 272.)

TITOLO LXVII.

Degli esami per l'Avvocatura, e Procura, ed Impieghi.

Gli esami per l'Avvocatura, e Procura tenuti finora dal Supremo Consiglio, e Ruota Civile di Firenze si terrà in avvenire da una Camera Civile della Corte Regia.

La Camera straordinaria decidente della stessa Regia Corte terrà gli esami per l'abilitazione dei Giovani agl'impieghi del Ministero Giudiciario.

Una delle Camere Civili della Corte Regia terrà gl'esami dei Notari di Rogito. (*Art.* 273.)

TITOLO LXVIII.

Della Camera di disciplina dei Procuratori.

Verrà istituita una Camera di disciplina dei Procuratori addetti alle Corti, e al Tribunale di prima Istanza di Firenze, ed una presso ogni Tribunale di prima Istanza delle altre Città. La composizione di queste Camere apparterrà alla R. Consulta sulle proposizioni per Firenze della Corte Regia, sentito il R. Procuratore Generale, e per le altre Città di residenza di un Tribunale di prima Istanza sulle proposizioni del Tribunale respettivo, sentito il R. Procuratore, e dovrà sempre ottenere la preferenza il merito, ed il credito più distinto.

Tre mesi dopo l'attivazione della Legge presente dovranno esser formate ovunque le dette Camere di disciplina. Il Regolamento delle medesime verrà sanzionato, e pubblicato. (*Art.* 274.)

TITOLO LXIX.

Disposizioni generali transitorie.

La Legge organica sarà attivata nel dì 11. Novembre 1838. (*Art.* 275.)

Da questo giorno s'intenderanno abolite, derogate, e annullate tutte le disposizioni, e Leggi precedenti, che disponevano delle materie, e istituzioni ordinate colla Legge organica. (*Art.* 276.)

Verranno con apposita notificazione fatte conoscere le regole di Procedura da osservarsi nei nuovi Tribunali, e nelle diverse materie della Legge organica, alle quali non può supplire il Regolamento attuale civile, e criminale, come pure le correzioni, e modificazioni portate in ciascuna materia del Regolamento. (*Art.* 277.)

Le cause civili, delle quali all'epoca dell'attivazione della Legge non avrà avuto luogo la discussione, se il merito eccederà la competenza dei Vicarj, Giudici civili, e Potestà, si deferiranno nello stato, in cui sono, al Tribunale di prima Istanza. (*Art.* 279.)

Le cause che nel dì 11. Novembre 1838. rimarranno pendenti avanti i Vicarj Regi, e Potestà, dalla parte a cui interessa saranno portate nei modi regolari, avanti i Tribunali, a cui apparterrà la nuova giurisdizione. (*Art.* 280.)

Le cause pendenti attualmente avanti le Rote civili di prime appellazioni, o avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, a cura della parte più diligente saranno portate avanti la Corte Regia. (*Art.* 281.)

Le cause civili decise dalle Rote, ed ora pendenti in grado di appello avanti il Supremo Consiglio, o che non sia decorso il tempo per interporre l'appello, potranno portarsi avanti la Corte Regia. (*Art.* 282.)

Le cause criminali tutte, nelle quali al giorno dell'attivazione della Legge non sia stato deliberato sulla trasmissione della speciale inquisizione, e che siano sempre pendenti nell'informativo presso i Tribunali istruenti, proseguiranno conformemente alle attuali discipline criminali dalla Legge organica stabilite. (*Art.* 283.)

Quelli fra i processi, che apparterranno ai Vicariati soppressi, o a quei luoghi, che vengono riuniti agl'altri Vicariati, o di nuova creazione, saranno rimessi ai Tribunali, ai quali per la Legge organica apparterranno. (*idem*)

I processi criminali pendenti avanti il Turno di Revisione, e gl'altri non ancora pervenuti al detto turno, su i quali i Tribunali istruenti abbiano deciso non esser luogo a inquisire, saranno inviati ai Regj Procuratori presso i Tribunali di prima Istanza, al di cui circondario appartengano, perchè siano risoluti a forma del disposto degl'Art. 209. 210. 211. e 212. della Legge organica. (*Art.* 284.)

I processi criminali pendenti avanti i Turni ordinari decidenti della Rota criminale, e quelli, che non sono ancora pervenuti alla di lei Cancelleria, su i quali sia stata trasmessa la speciale inquisizione, saranno rimessi ai Regj Procuratori, perchè la Camera di Consiglio dei Tribunali di prima Istanza decida sulla competenza soltanto. V. Art. 209. 210. 211. e 212. (*Art.* 285.)

I processi criminali pendenti in appello ai Turni ordinari, e di revisione, e gl'altri pendenti al Turno straordinario di sei Giudici, su i quali abbia sull'inquisizione pronunziato il Turno di revisione, rimarranno alla Camera dell'Accuse quelli pendenti in appello, ed alla Camera decidente della Corte Regia gl'altri già trasmessi al turno di sei Giudici per essere risoluti in quanto ai primi secondo i Regolamenti vigenti avanti l'attivazione del presente Motuproprio, ed in quanto agl'altri per esser decisi in merito conformemente al Motuproprio medesimo. (*Art.* 286.)

TITOLO LXX.

Delle Tutele e Curatele.

Le tutele, e curatele esistenti nel giorno dell'attivazione della Legge organica passeranno nello stato, in cui si trovano, sotto l'assistenza dei Consigli di famiglia, e Soprintendenza dei Vicarj, Giudici civili, e Potestà. (*Art.* 278.) Le Cancellerie, che vanno a soppprimersi nel giorno, in cui sarà attivata la Legge, comunicheranno ai Giusdicenti, tra i quali rimarranno distribuite le tutele, e curatele, che si amministrano attualmente dai detti loro Tribunali, le note relative di quelle, che a ciascuno di detti Giusdicenti potranno appartenere con gl'inserti delle carte, e documenti, che riguardano il loro stato, ed il Ministero pubblico invigilerà sulla sollecitudine, ed esattezza di dette comunicazioni. (*idem*)

TITOLO LXXI.

Delle domande di Revisione delle Sentenze civili, e criminali.

Le domande di Revisione, che all'attivazione della Legge organica rimarranno pendenti sia che riguardino sentenze civili, o criminali verranno risolute dalla R. Consulta nei modi fin qui osservati, e secondo il disposto delle Leggi relative alla materia delle Revisioni. (*Art.* 287.)

TITOLO LXXII.

Disposizioni transitorie riguardanti le Revisioni pendenti, e che possono introdursi.

Ancora dopo il giorno, in cui saranno attivati gl'ordini del R. Motuproprio, potrà essere introdotto lo straordinario rimedio della Revisione in ordine alle Leggi precedenti, e nei termini delle medesime sì civili, che criminali, che i soppressi Tribunali avranno pronunziate sino al detto giorno, e che anderanno soggette al detto rimedio: ma dovrà la domanda esser diretta alla Corte di Cassazione, che ne conoscerà, osservata però la procedura, che ha luogo nei Giudizj, che gl'appartengono, e referendosi per la risoluzione alle Leggi precedenti. (*Art.* 288.)

FINE.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEI DIVERSI TITOLI

DELLA PRESENTE ANALISI.

